



Senato della Repubblica

XVIII LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 270

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 13 novembre 2019

I N D I C E

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari:

<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	5
---------------------------	-------------	---

Commissioni congiunte

3^a (Affari esteri, emigrazione-Senato) e III (Affari esteri e comunitari-Camera):

<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	19
---------------------------	-------------	----

Commissioni riunite

1^a (Affari costituzionali) e 4^a (Difesa):

<i>Uffici di Presidenza (Riunione n. 15)</i>	<i>Pag.</i>	21
--	-------------	----

Commissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali:

<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 64)</i>	<i>Pag.</i>	22
---	-------------	----

2^a - Giustizia:

<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 97)</i>	»	23
---	---	----

5^a - Bilancio:

<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	»	24
---	---	----

<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	»	32
---	---	----

<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 34)</i>	»	49
---	---	----

13^a - Territorio, ambiente, beni ambientali:

<i>Plenaria (*)</i>		
---------------------	--	--

14^a - Politiche dell'Unione europea:

<i>Plenaria</i>	»	50
---------------------------	---	----

(*) Il riassunto dei lavori della Commissione 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 270^o Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 13 novembre 2019.

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI-BP; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'AZ; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB.

Commissioni bicamerali

Questioni regionali:

<i>Plenaria</i>	Pag.	58
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	68

Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:

<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 34)</i>	»	72
<i>Comitato XII rapporti tra criminalità organizzata e logge massoniche (Riunione n. 2)</i>	»	72

Per l'infanzia e l'adolescenza:

<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 7)</i>	»	73
--	---	----

Per la sicurezza della Repubblica:

<i>Plenaria</i>	»	74
---------------------------	---	----

Per la semplificazione:

<i>Plenaria</i>	»	76
---------------------------	---	----

Per l'attuazione del federalismo fiscale:

<i>Plenaria</i>	»	81
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	82

Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere:

<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 16)</i>	Pag.	83
---	------	----

ERRATA CORRIGE	Pag.	84
---------------------------------	------	----

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Mercoledì 13 novembre 2019

Plenaria **42^a Seduta**

*Presidenza del Presidente
GASPARRI*

La seduta inizia alle ore 11,05.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

(Doc. IV, n. 3) Domanda di autorizzazione all'utilizzo di tabulati e di intercettazioni di conversazioni telefoniche dell'onorevole Carlo Amedeo Giovanardi, senatore all'epoca dei fatti, nell'ambito di un procedimento penale pendente anche nei suoi confronti (n. 5624/19 RGNR già 20604/10 RNR – n. 4824/19 RG GIP) presso il Tribunale di Bologna

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 2 ottobre 2019 e proseguito nella seduta del 29 ottobre 2019.

Il relatore DURNWALDER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) rileva che sono due gli elementi che la Giunta è chiamata a valutare rispetto alle intercettazioni: il primo riguarda l'occasionalità o meno dell'intercettazione, ossia – come chiarisce la Corte costituzionale – la «direzione dell'atto di indagine». Occorre in particolare valutare se tale atto sia rivolto esclusivamente nei confronti dei terzi destinatari delle intercettazioni o, viceversa, se attraverso le utenze di costoro si mira ad intercettare *in fraudem legis* un parlamentare.

Il secondo elemento oggetto di valutazione è la necessità dell'intercettazione, sulla quale il Senato è chiamato ad esprimersi, come ha chiarito la Corte costituzionale nella sentenza n.188 del 2010.

Nel caso di specie manca qualsivoglia motivazione in ordine alla «necessità» degli specifici atti di intercettazione, elemento che ordinaria-

mente viene evidenziato in maniera congrua nelle richieste relative alle captazioni telefoniche (spesso anche con un paragrafo autonomo).

Nel caso di specie solo per una intercettazione si riscontra un accenno motivatorio. In particolare, a pagina 66 della richiesta si fa riferimento alla conversazione n. 5058 del 27 giugno 2013, intercorsa tra Claudio Baraldi e l'allora senatore Giovanardi. L'autorità precedente rileva che in tale conversazione «*emerge senza ombra di dubbio la consapevolezza piena da parte del Senatore della notizia relativa alla decisione dell'organo prefettizio, nonché di altri dati riservati [...]*». Tale rilievo viene ribadito a pagina 74 della domanda, dove si evidenziano alcuni passaggi della conversazione telefonica che dimostrerebbero la disponibilità, da parte del senatore, di un provvedimento di cui legge alcuni passaggi.

Tuttavia, per le altre telefonate non viene chiarita dall'autorità giudiziaria la rilevanza di tali captazioni per il procedimento a carico del senatore (cosiddetta necessità dell'atto), né tantomeno quali fossero gli elementi indiziari che, al momento, indussero lo stesso magistrato a sottoporre il Baraldi a captazione telefonica (elemento utile anche per valutare l'occasionalità delle intercettazioni), anche in considerazione del fatto che, nella richiesta in esame, si afferma che non sarebbero emersi elementi penalmente rilevanti in relazione a tale soggetto.

A prescindere tuttavia dagli elementi inerenti al Baraldi, si ribadisce quindi che manca qualsivoglia motivazione sulla necessità delle intercettazioni e tale circostanza è suscettibile di precludere alla Giunta l'espletamento del proprio sindacato sul profilo in questione.

Si ricorda a tale proposito che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 188 del 2010 (nel punto n. 4 della parte in diritto), rileva che la legge n. 140 del 2003 prevede che «*tanto il compimento – nei confronti diretti del parlamentare – dell'atto da autorizzare preventivamente (artt. 4 e 5), quanto l'autorizzazione all'utilizzazione nei confronti del parlamentare stesso di un atto già compiuto nei confronti di altro soggetto (art. 6), devono essere assistiti da un criterio di "necessità" (in tale senso dovendosi intendere anche l'espressione "quando occorre", recata dal comma 1 dell'art. 4)*».

Precisa la Consulta nella predetta sentenza che «*la valutazione circa la sussistenza, in concreto, di tale "necessità" spetta indubbiamente all'autorità giudiziaria richiedente, la quale peraltro deve, essa per prima, commisurare le proprie scelte anche all'esigenza del sacrificio minimo indispensabile dei valori di libertà e indipendenza della funzione parlamentare*».

La Corte non si limita a prevedere un obbligo dell'autorità giudiziaria di «minimo sacrificio» contemplando a suo carico anche uno specifico onere motivatorio: «*Detta autorità è tenuta, quindi, a determinare in modo specifico i connotati del provvedimento e a dare adeguato conto delle relative ragioni, con motivazione non implausibile, nella richiesta di autorizzazione ad eseguirlo, così da porre la Camera competente in condizione di apprezzarne compiutamente i requisiti di legalità costituzionale*».

La Corte precisa che l'autorità giudiziaria ha il dovere di indicare nella richiesta gli elementi su cui questa si fonda, sottolineando che vanno evocate nella richiesta «*da un lato, le specifiche emergenze probatorie fino a quel momento disponibili e, dall'altro, la loro attitudine a fare sorgere la "necessità" di quanto si chiede di autorizzare. A fronte di ciò – e per converso – la Camera deve poter rilevare, dall'esame della richiesta (e degli eventuali allegati), che sussistono sia il requisito, per così dire, "negativo" dell'assenza di ogni intento persecutorio o strumentale della richiesta, sia quello, per così dire, "positivo" della affermata "necessità" dell'atto, motivata in termini di non implausibilità.*

Nella sentenza fin qui citata la Corte considera compatibile con i principi costituzionali il diniego della richiesta di autorizzazione, fondato sulla carenza motivatoria dell'istanza dell'autorità giudiziaria. Recita la sentenza, al punto 6 della parte in diritto: «*In realtà, dalla lettura della richiesta di autorizzazione nel confronto con quella della delibera, si apprezza che la ragione essenziale e determinante del diniego è l'assenza, nella prima, di una motivazione adeguata, in rapporto ai contenuti dell'atto che si intendeva compiere e agli elementi probatori acquisiti e rappresentati a sostegno, circa la "necessità" dell'atto stesso, nei sensi indicati più sopra (punto 3). E non vi è dubbio che la mancanza o anche solo la carenza di motivazione sul punto può costituire legittimo fondamento per il diniego dell'autorizzazione da parte della Camera competente, senza alcuna esorbitanza dai propri poteri.*

In conclusione, il relatore propone che venga richiesta all'autorità giudiziaria, per il tramite della Presidenza del Senato, una integrazione istruttoria affinché venga fornita una motivazione specifica e congrua in ordine alla necessità degli atti di intercettazione in questione, in relazione all'onere motivatorio contemplato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 188 del 2010.

Con riguardo all'utilizzo dei tabulati telefonici, la necessità dell'atto è invece stata esplicitata. In particolare, a pagina 119 della richiesta, dopo aver elencato dettagliatamente i contatti telefonici intercorsi tra i vari coindagati (tra i quali il senatore Giovanardi, Alessandro ed Augusto Bianchini e il dottor Ventura) tra il 29 luglio ed il 2 agosto 2014, viene affermato che «*La sequela dei contatti restituisce la prova della condivisione da parte di tutti gli indagati delle azioni che costituiscono evento del delitto contestato, in cui le minacce espresse dal Senatore Giovanardi al Prefetto [...] si inseriscono in modo "coerente"*».

Tuttavia, essendo sia le intercettazioni che i tabulati oggetto di un'unica richiesta, il relatore si riserva di formulare la propria proposta di merito per entrambi gli aspetti predetti successivamente all'acquisizione degli elementi oggetto dell'integrazione istruttoria in questione.

La senatrice GINETTI (IV-PSI) condivide la proposta di integrazione istruttoria formulata dal relatore, sottolineando l'utilità della stessa.

La senatrice D'ANGELO (*M5S*) manifesta la propria adesione rispetto alla proposta istruttoria formulata dal relatore.

Il senatore MALAN (*FI-BP*) interviene per esprimere la propria condivisione rispetto alla proposta di integrazione istruttoria del relatore.

Il PRESIDENTE, previa verifica del numero legale, pone ai voti la proposta del relatore Durnwalder di richiedere una integrazione istruttoria all'autorità giudiziaria, per il tramite della Presidenza del Senato, volta ad acquisire una motivazione specifica e congrua rispetto alla necessità degli atti di intercettazione in questione, in relazione all'onere motivatorio contemplato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 188 del 2010.

La Giunta approva, all'unanimità, la proposta messa ai voti dal Presidente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(Doc. IV, n. 4) Domanda di autorizzazione ad eseguire un sequestro di corrispondenza nei confronti del senatore Armando Siri, con riferimento al suo collaboratore Marco Luca Perini in relazione allo smartphone di proprietà ed in uso a quest'ultimo ed all'esigenza di acquisire conversazioni telefoniche, messaggistiche, mail e chat in esso presenti, nell'ambito di un procedimento penale pendente anche nei suoi confronti (n. 18735/19 RGNR) dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano

(Seguito e conclusione dell'esame)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 2 ottobre 2019 e proseguito nella seduta del 29 ottobre 2019.

Il relatore URRARO (*M5S*), per quel che concerne gli elementi di fatto in ordine al documento in esame, rinvia all'esposizione introduttiva già effettuata nella seduta del 2 ottobre 2019.

Quanto alla parte in diritto, precisa preliminarmente che l'autorità giudiziaria qualifica la richiesta come sequestro di corrispondenza, ai sensi del terzo comma dell'articolo 68 della Costituzione, con riferimento evidentemente alla corrispondenza elettronica contenuta nel cellulare di un suo collaboratore.

Rispetto al sequestro di corrispondenza in questione nessun elemento relativo al *fumus persecutionis* è emerso.

Nel caso di specie tale valutazione può essere ulteriormente avvalorata alla luce della ricostruzione dell'*iter* giudiziario del sequestro in questione. In particolare, con istanza del 31 luglio 2019 il difensore del senatore Siri – nell'evidenziare che il signor Perini è uno stretto collaboratore di quest'ultimo, avendo egli ricoperto l'incarico di Capo Segreteria del se-

natore sino a quando egli ha svolto le funzioni di Sottosegretario di Stato presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ed essendo tuttora assistente parlamentare del senatore Siri, prestando servizi di ufficio stampa e rapporti istituzionali – ha chiesto in particolare di vietare in qualunque forma la trascrizione, divulgazione, selezione ed acquisizione al fascicolo delle indagini delle conversazioni telefoniche/messaggistiche, *mail* e *chat* contenute nella memoria del telefono che riguardino il senatore Siri quale autore e destinatario delle stesse. Secondo la difesa del senatore, infatti, le «comunicazioni», «conversazioni», «corrispondenza» rinvenibili nello *smartphone* del signor Perini e riconducibili al parlamentare devono essere oggetto delle garanzie di cui all'articolo 68, terzo comma, della Costituzione.

In accoglimento delle esigenze di tutela dell'immunità prospettate dalla difesa del senatore Siri, il pubblico ministero ha disposto da un lato di non procedere, allo stato, all'estrazione di eventuali *mail* o altri documenti riconducibili al senatore Siri, dall'altro, al fine di dare attuazione a quanto disposto, ha prescritto al consulente informatico di espungere dall'estrappolazione dei dati dal predetto *smartphone* le conversazioni, *mail* e *chat* direttamente intercorse con il senatore Siri, anche se in *chat* di gruppo, a far data dall'assunzione della carica di parlamentare.

La correttezza procedurale del pubblico ministero, che ha accolto un'istanza della difesa relativa alla riconducibilità della corrispondenza contenuta nel cellulare al senatore Siri (provvedendo a espungere dall'estrappolazione tali dati e chiedendo quindi per l'acquisizione degli stessi l'autorizzazione del Senato), rende plausibile la mancanza di un *fumus persecutionis*.

L'assenza di un *animus persecutorio* è ulteriormente confermata dalla circostanza che il pubblico ministero fornisce una motivazione plausibile in ordine alla necessità dell'atto di sequestro in questione, motivazione quanto mai indispensabile anche alla luce del fatto che il cellulare in esame è di proprietà di un collaboratore di un senatore e non quindi del senatore stesso. Si potrebbe a tale proposito porre il quesito circa la necessità o meno di estendere l'acquisizione probatoria anche rispetto al terzo in questione. A tale quesito il pubblico ministero fornisce, sul piano motivatorio, una risposta dettagliata e plausibile, evidenziando la necessità, per il proficuo svolgimento delle indagini, di verificare se nelle comunicazioni intercorse tra Marco Luca Perini ed il senatore Armando Siri siano presenti contenuti e/o documenti relativi ai due finanziamenti concessi dall'istituto di credito Banca Agricola Commerciale di San Marino, nonché alle rispettive modalità di impiego. Secondo l'autorità procedente, infatti, i rapporti tra i due coindagati andrebbero oltre il ristretto ambito istituzionale ed involgerebbero anche aspetti esterni; sarebbe infatti emerso come il Perini abbia partecipato agli incontri con gli esponenti della banca che hanno portato al rilascio dei finanziamenti e come egli risulti quale acquirente dell'unico subalterno dell'immobile di Bresso non acquistato dalla figlia del senatore Siri. Viene posta in evidenza la necessità di acquisire tanto gli atti che documentano passaggi formali quanto e, soprattutto,

quelli che contengono tracce di rapporti e accordi non riversati in forma ufficiale.

Rispetto a tale motivazione la Corte costituzionale, nella sentenza n. 188 del 2010 – la quale, pur assunta nell’ambito di una richiesta relativa all’utilizzo di tabulati telefonici, detta principi generali applicabili anche alle altre fattispecie di autorizzazione di cui all’articolo 4 della legge n. 140 del 2003 – precisa che l’autorità giudiziaria ha il dovere di indicare nella richiesta gli elementi su cui questa si fonda, sottolineando che vanno evocate nella richiesta «*da un lato, le specifiche emergenze probatorie fino a quel momento disponibili e, dall’altro, la loro attitudine a fare sorgere la "necessità" di quanto si chiede di autorizzare. A fronte di ciò – e per converso – la Camera deve poter rilevare, dall’esame della richiesta (e degli eventuali allegati), che sussistono sia il requisito, per così dire, "negativo" dell’assenza di ogni intento persecutorio o strumentale della richiesta, sia quello, per così dire, "positivo" della affermata "necessità" dell’atto, motivata in termini di non implausibilità.*» Orbene, alla luce di tale sentenza l’unico sindacato possibile sulle sopraccitate motivazioni in ordine alla necessità dell’atto è quello della non implausibilità, essendo demandato invece il merito della scelta alla discrezionalità dell’autorità giudiziaria, insindacabile nel merito stesso da parte del Senato (purché non superi i confini della «non implausibilità»). E in tale ottica, autorevolmente prospettata dalla Consulta, la motivazione circa le esigenze investigative precedentemente descritta e la conseguente necessità di acquisire dati dal cellulare di un terzo (nella specie del collaboratore di Siri) appare sicuramente non implausibile e conseguentemente idonea a soddisfare i canoni metodologici individuati dalla Corte costituzionale.

Per le ragioni fin qui individuate il relatore ritiene che non sia emerso alcun *fumus persecutionis* rispetto al sequestro di corrispondenza in questione e propone pertanto di concedere l’autorizzazione all’effettuazione dello stesso.

Il senatore PILLON (*L-SP-PSd’Az*) chiede una breve sospensione dei lavori, finalizzata a consentire l’approfondimento delle argomentazioni testé prospettate dal relatore.

Il PRESIDENTE accoglie tale istanza, disponendo una breve sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle ore 11,30, riprende alle ore 11,45.

Il senatore PILLON (*L-SP-PSd’Az*) evidenzia che l’articolo 648-ter1 del codice penale stabilisce che il reato di riciclaggio ivi previsto può configurarsi solo ove il denaro sia proveniente da altro delitto, non essendo quindi sufficiente che il denaro provenga da un mero illecito amministrativo o anche da una fattispecie contravvenzionale.

Nel caso di specie manca del tutto il reato presupposto, atteso che l’unica violazione contestata dalla Procura è quella della violazione di

un regolamento interno della banca di San Marino. Tale circostanza determina un'evidenza persecutoria e rende pertanto necessaria la reiezione dell'istanza di autorizzazione oggetto del documento in titolo.

Alla luce delle argomentazioni fin qui esposte il senatore Pillon prospetta l'opportunità che venga rinviata ad altra data la votazione finale sulla proposta conclusiva del relatore, in modo tale da consentire allo stesso e ai membri della Giunta un'ulteriore riflessione sulle tematiche in questione.

Il senatore BALBONI (*FdI*) fa presente che il reato di appropriazione indebita, dal quale secondo l'autorità giudiziaria deriverebbe il denaro oggetto del riciclaggio, non può in alcun modo configurarsi in quanto, a seguito del contratto di mutuo, il denaro diventa di proprietà del mutuatario – ai sensi dell'articolo 1814 del codice civile – e conseguentemente è ontologicamente non configurabile l'appropriazione indebita di un bene proprio.

L'autorità giudiziaria fa poi riferimento ad un'amministrazione infedele, che tuttavia non è contemplata nell'ordinamento penale.

Infine, l'oratore evidenzia che nel caso di specie non è stato posto in essere alcun tentativo da parte del senatore Siri di sottrarre il denaro alla tracciabilità, visto che l'immobile è stato intestato alla figlia, facilmente riconducibile quindi al predetto parlamentare.

Per tutte le ragioni fin qui esposte il senatore Balboni ritiene ravvisabile un *fumus persecutionis*, evidenziando che nel caso di specie l'autorità giudiziaria sta cercando «a caso» degli elementi probatori, senza alcuna ipotesi accusatoria concreta.

Il senatore MALAN (*FI-BP*), nell'esprimere la propria condivisione per le argomentazioni espresse dai senatori Pillon e Balboni, sottolinea che le prerogative di cui all'articolo 68 della Costituzione sono finalizzate alla tutela del ruolo del parlamentare e della sua autonomia e quindi, in ultima analisi, sono volte a salvaguardare il ruolo del Parlamento, essenziale in un sistema democratico.

Nel caso di specie il relatore Urraro – prosegue l'oratore – si è sofferto sulla correttezza procedurale del magistrato, che ha accolto l'istanza della difesa del senatore Siri di sospendere l'estrazione dei dati elettronici riguardanti le conversazioni tra il parlamentare in questione e il suo collaboratore e di inoltrare richiesta di autorizzazione al Senato. La correttezza procedurale in tal caso è ravvisabile, ma tale elemento non è sufficiente ad escludere il *fumus*, atteso che tutto l'impianto accusatorio è infondato, come è stato evidenziato anche dai senatori precedentemente intervenuti nel dibattito.

Si associa alla proposta di rinvio ad altra data della votazione finale, formulata dal senatore Pillon.

Il senatore CRUCIOLI (*M5S*) evidenzia che le situazioni di *fumus persecutionis* vanno valutate con particolare rigore da parte del Senato,

in quanto tendenzialmente un magistrato non ha un intento persecutorio nell'espletamento delle proprie attività. Le situazioni in cui può ravvisarsi un atteggiamento persecutorio rivestono pertanto carattere del tutto eccezionale e debbono caratterizzarsi per aspetti macroscopici e di palese evidenza. In tale ottica metodologica, il vaglio del Senato rispetto alla necessità delle intercettazioni deve fermarsi alle soglie della non implausibilità della motivazione fornita dall'autorità giudiziaria, come evidenziato in maniera chiara e puntuale dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 188 del 2010.

Le tesi giuridiche prospettate dai senatori Pillon e Balboni esulano dall'ambito di competenza del Senato e vanno quindi approfondite nell'ambito del processo, in cui il senatore Siri potrà svolgere tutte le opportune difese e, ove le stesse fossero accolte dall'organo giudicante, anche essere scagionato dalle accuse.

La senatrice EVANGELISTA (*M5S*) ritiene che nel caso di specie il reato presupposto è ravvisabile nel delitto di appropriazione indebita, contestato al senatore Siri a partire dalla violazione sistematica di norme creditizie.

Fa poi presente che il senatore Siri, nell'ambito della predetta appropriazione indebita, è accusato di essere entrato in possesso delle somme di denaro in questione, che non sono quindi di proprietà dello stesso, come erroneamente sostenuto dal senatore Balboni.

Fa quindi presente che il Gruppo MoVimento 5 Stelle voterà a favore della proposta del senatore Urraro, volta a concedere l'autorizzazione al sequestro di corrispondenza di cui al documento in titolo.

La senatrice MODENA (*FI-BP*) dissente dalle considerazioni svolte dal senatore Crucìoli perché, a suo giudizio, è possibile che il potere giudiziario, per svariati motivi, anche di visibilità mediatica, persegua ingiustamente un parlamentare. Nel caso di specie, ritiene, pertanto, che vi siano i presupposti per la sussistenza del *fumus persecutionis* ai danni del senatore Siri, tanto più che l'azione penale è stata estesa anche all'attività di un suo collaboratore, in virtù di un teorema accusatorio che si muove alla ricerca di supporti probatori anche perché eccessivamente vacillante.

In conclusione, è dell'avviso che il senatore Siri sia stato ingiustamente danneggiato da una azione penale debole e in cerca solo di un riscontro mediatico. Tuttavia, il danno arrecato non riguarda esclusivamente il senatore Siri, ma investe la credibilità generale del Parlamento e delle prerogative costituzionali ad esso riconosciute.

Il senatore GRASSO (*Misto-LeU*) osserva che la richiesta proveniente dall'autorità giudiziaria parte da una ipotesi investigativa, suscettibile di essere verificata in ambito processuale. Nel merito, reputa che non vi sia alcun intento persecutorio da parte dell'autorità giudiziaria la quale ha individuato il reato presupposto dell'autoriciclaggio che è stato addebito-

tato al senatore Siri, anche sulla base di violazioni delle procedure banche-rie e della normativa antiriciclaggio.

L'insussistenza del *fumus persecutionis* è altresì avvalorata dall'accoglimento dell'istanza difensiva presentata dallo stesso senatore Siri; d'altra parte, appare del tutto legittimo che l'autorità giudiziaria estenda le proprie indagini anche ai rapporti tra lo stesso senatore e il suo collaboratore, rapporti che, da quanto si evince, non sarebbero stati esclusivamente di natura istituzionale se il collaboratore ha preso parte agli incontri con la banca per il rilascio del mutuo poi concesso al senatore Siri.

Alla luce di tali considerazioni, preannuncia il proprio voto favorevole sulla proposta conclusiva del relatore.

Secondo il senatore PAROLI (*FI-BP*) la proposta elaborata dal relatore risulta «appiattita» sulla richiesta dell'autorità giudiziaria. In particolare, suscita serie riserve la ricostruzione del rapporto tra il senatore Siri e il suo collaboratore, rapporto che, come l'esperienza ampiamente dimostra, può oltrepassare l'ambito propriamente istituzionale poiché sovente accade che il parlamentare possa familiarizzare o interessarsi di questioni personali dei propri assistenti. Tale circostanza, tuttavia, non può costituire un argomento di addebito che l'autorità giudiziaria impiega per sostenere le proprie tesi.

Per queste ragioni, la Giunta non può limitarsi ad accogliere le richieste dell'autorità giudiziaria senza un'adeguata riflessione, tanto più che nella vicenda in esame non si comprende quale sia il reato presupposto dell'autoriciclaggio contestato al senatore Siri. Inoltre, la richiesta di utilizzazione di intercettazioni relative alle conversazioni ed ai messaggi tra il senatore Siri e il suo collaboratore costituiscono un'indebita introduzione nella *privacy* del parlamentare e della sua attività politica. A suo giudizio, si tratta di ulteriori elementi che presentano anomalie serie nella richiesta dell'autorità giudiziaria sulla quale è doveroso un supplemento di analisi, a tutela delle prerogative riconosciute ai parlamentari.

Il PRESIDENTE, previa verifica del numero legale, pone ai voti la proposta, avanzata dal senatore Pillon, di rinviare ad altra data la votazione finale sulla proposta del relatore.

La Giunta respinge, a maggioranza, tale proposta di rinvio.

Il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta del relatore Urraro di concessione dell'autorizzazione ad eseguire il sequestro di corrispondenza elettronica contenuta nel cellulare del collaboratore del senatore Siri.

La Giunta approva, a maggioranza, la proposta messa ai voti dal Presidente ed incarica il senatore Urraro di redigere la relazione per l'Assemblea.

(Doc. IV, n. 1) Domanda di autorizzazione all'utilizzo delle intercettazioni di conversazioni telefoniche del senatore Luigi Cesaro, nell'ambito di un procedimento penale pendente anche nei suoi confronti (n. 16519/2017 RGNR – n. 8701/2017 RG GIP) presso il Tribunale di Napoli Nord – Ufficio del GIP

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 4 ottobre 2018 e proseguito nelle sedute dell'11 dicembre 2018, del 15 e 23 gennaio 2019 e rinviato dall'Assemblea nella seduta del 31 ottobre 2019.

Il relatore CUCCA (IV-PSI) ritiene opportuno ricordare sinteticamente i profili di fatto relativi alla vicenda in questione, già evidenziati dal precedente relatore, senatore Balboni, nel corso della propria esposizione introduttiva.

Dagli atti processuali si evince che il senatore Luigi Cesaro risulta indagato, unitamente ad altri soggetti, in ordine a plurimi fatti di corruzione elettorale – ai sensi degli articoli 81, capoverso, e 110 del codice penale e 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960 – commessi tra il marzo 2015 ed il giugno 2015 (periodo in cui egli rivestiva la carica di deputato nella XVII legislatura), finalizzati in particolare a favorire l'elezione del figlio Armando Cesaro alla carica di consigliere regionale della Campania.

Il Giudice per le indagini preliminari ha riferito che la richiesta del pubblico ministero ha ad oggetto 13 conversazioni – intercettate sulle utenze in uso ai signori Armando, Raffaele ed Aniello Cesaro, rispettivamente figlio e fratelli del senatore Luigi Cesaro, nonché sulle utenze in uso all'imprenditore Antonio Di Guida ed al sindaco di Marano di Napoli, Angelo Liccardo – che si intenderebbe porre a fondamento della richiesta di rinvio a giudizio.

Secondo l'impianto accusatorio, in cambio di voti a favore del figlio Armando, candidato alle elezioni regionali del 31 maggio 2015, l'onorevole Cesaro sarebbe «intervenuto» in più occasioni, direttamente o per il tramite di soggetti a lui vicini, al fine di procacciare commesse pubbliche (come quella relativa ad una delle Aree di Sviluppo Industriale), nomine in importanti settori dell'amministrazione pubblica (come quella relativa alla carica di direttore del distretto sanitario 38 della ASL 2 di Napoli o quella di componente dell'Organismo Interno di Valutazione della regione Campania), posti di lavoro (assunzioni in Poste Italiane S.p.A., in uno studio legale, nonché presso l'Ospedale San Raffaele di Milano), comandi presso altre amministrazioni e così via, fino a due abbonamenti al centro sportivo Aquilasport di Portici (di cui è amministratore unico il fratello Aniello).

Tali episodi sono emersi – riferisce il Giudice per le indagini preliminari – nell'ambito di una più ampia indagine, compendiata nel procedimento n. 15505/13 R.G.N.R., iscritto presso la Procura di Napoli – DDA,

inizialmente per i reati di cui agli articoli 353 del codice penale e 7 della legge n. 203 del 1991.

Tale indagine aveva ad oggetto la turbativa – attraverso condotte illecite di Antonio Di Guida, indicato come referente politico del *clan* Polverino, e di Angela Di Guida – della gara per la realizzazione del Piano di Insediamento Produttivo di Marano di Napoli, affidata in regime di *project financing* alla società «Cesaro Costruzioni Generali S.r.l.» dei fratelli Rafaele ed Aniello Cesaro.

Ritenendo necessario, in un’ottica garantista ed attuativa delle garanzie costituzionali del parlamentare, distinguere tra le intercettazioni effettuate sulle utenze dei familiari del Cesaro (le prime 5) e le altre, il Giudice per le indagini preliminari ha ritenuto peraltro di accogliere parzialmente la richiesta del pubblico ministero, con riferimento alle sole intercettazioni captate sulle utenze del Di Guida e del Liccardo, escludendo invece quelle effettuate sulle utenze dei familiari, in relazione alle quali si sarebbe potuto a suo avviso sollevare qualche dubbio sulla casualità.

La trasmissione degli atti al Senato riguarda quindi la richiesta di autorizzazione all’utilizzo delle conversazioni di seguito riportate. In particolare, per quel che concerne le intercettazioni su utenze telefoniche di Antonio di Guida le telefonate per le quali si chiede l’utilizzo sono le seguenti: progressivo 1119, su utenza in uso a Antonio Di Guida (in data 20 marzo 2015, pagina 20 dell’ordinanza); progressivo 1203, su utenza in uso a Antonio Di Guida (in data 22 marzo 2015, Informativa del Raggruppamento Operativo Speciale dei Carabinieri, n. 76/2-5-4-2015, pagina 8); progressivo 1242, su utenza in uso a Antonio Di Guida (in data 23 marzo 2015, Informativa del Raggruppamento Operativo Speciale dei Carabinieri, n. 76/2-5-4-2015, pagina 8); progressivo 4483, su utenza in uso a Antonio Di Guida (in data 5 maggio 2015, pagina 20 dell’ordinanza).

Per quel che concerne invece le intercettazioni su utenze telefoniche di Angelo Liccardo le telefonate per le quali si chiede l’utilizzo sono le seguenti: progressivo 2052, su utenza in uso a Angelo Liccardo (in data 16 marzo 2015, pagina 22 dell’ordinanza); progressivo 6168, su utenza in uso a Angelo Liccardo (in data 14 aprile 2015, pagina 22 dell’ordinanza); progressivo 1818, su utenza in uso a Antonio Di Guida (in data 1º aprile 2015, Informativa del Raggruppamento Operativo Speciale dei Carabinieri, n. 76/2-5-4-2015, pagina 36); progressivo 2425, su utenza in uso a Antonio Di Guida (in data 10 aprile 2015, Informativa del Raggruppamento Operativo Speciale dei Carabinieri, n. 76/2-5, pagina 336).

Il relatore ritiene utile ribadire alcuni principi di carattere generale, attinenti al tema delle cosiddette intercettazioni indirette, già affermati in più occasioni dalla Giunta.

Si precisa a tal proposito che nei casi di intercettazioni su utenze di terzi non aventi la qualifica di parlamentare, come ha chiarito la Corte costituzionale nella sentenza n. 390 del 2007, il Senato deve verificare quale sia la «direzione dell’atto di indagine», ossia se lo stesso sia rivolto esclusivamente nei confronti dei terzi destinatari delle intercettazioni, con conseguente configurabilità del carattere fortuito delle intercettazioni dei par-

lamentari che interloquiscono con tali soggetti o, viceversa, se sia finalizzato a carpire, in *fraudem legis*, elementi indiziari a carico del parlamentare tramite sottoposizione a controllo di utenze telefoniche di terzi che si prevede possano comunicare col parlamentare. La Corte costituzionale nella sentenza n. 113 del 2010, sottolinea che ci può essere anche un mutamento di direzione dell’atto di indagine, nei casi in cui le prime intercettazioni rivestano il requisito della occasionalità, mentre le successive perdonano tale requisito, essendosi resa conto l’autorità giudiziaria del coinvolgimento di un parlamentare nella vicenda penale. In tale secondo caso, l’autorità giudiziaria dovrebbe interrompere le intercettazioni e chiedere alla Camera competente l’autorizzazione preventiva alla captazione. Ove non lo facesse le intercettazioni sarebbero indebitamente assunte e la Camera competente – in caso di richiesta all’utilizzo *ex post* – potrebbe negare l’autorizzazione all’utilizzo delle stesse nei confronti del parlamentare (per l’utilizzo nei confronti dei terzi tale autorizzazione non è richiesta).

Il relatore Cucca conclude la propria esposizione riservandosi di formulare la propria proposta conclusiva in fase successiva.

Interviene il senatore PAROLI (*FI-BP*) per chiedere se si preveda l’audizione del senatore Cesaro, dato che solo con la seduta odierna si è entrati nel merito della vicenda, da parte di un nuovo relatore, dopo il notevole lasso di tempo intercorso per dirimere la questione di competenza. Tiene a precisare che la sua richiesta non ha alcuna finalità dilatoria, atteso che la Giunta potrebbe fissare fin da ora una data certa nella quale procedere alla votazione finale sul documento, consentendo nelle more allo stesso senatore Cesaro di essere audito o di inviare ulteriori memorie.

Il senatore GIARRUSSO (*M5S*) ricorda che il senatore Cesaro ha già esercitato le facoltà di difesa che gli sono riconosciute, depositando in Giunta, a suo tempo, una memoria nella quale esprimeva considerazioni sul merito della vicenda processuale che lo riguarda. Alla luce di tale circostanza, pertanto, non vi sono i presupposti per una riapertura dei termini a difesa, avendo la Giunta il dovere di completare l’*iter* di una vicenda che è all’esame da oltre un anno.

Il senatore GRASSO (*Misto-LeU*) ritiene opportuno che si proceda alla votazione finale nella presente seduta o in subordine che si fissi in tempi ravvicinati una data certa per la predetta votazione.

Quanto ad eventuali memorie aggiuntive ed audizioni del senatore Cesaro, sottolinea la necessità che le stesse vengano effettuate nel periodo anteriore alla predetta data, in modo tale da non ritardare i tempi procedimentali della Giunta. Rileva a tal proposito che anche in ambito penale viene consentito all’imputato di intervenire prima della decisione finale.

Il senatore CRUCIOLI (*M5S*) sottolinea la necessità che si proceda alla conclusione dell'esame in tempi certi e ravvicinati, facendo presente che ogni volontà dilatoria rispetto al documento in questione verrà contrastata dal MoVimento 5 Stelle.

La senatrice ROSSOMANDO (*PD*) ritiene che non è corretto, dal punto di vista procedurale, riaprire i termini per la presentazione di memorie difensive, atteso che tale fase si è già conclusa e che il rinnovo della stessa costituirebbe un precedente anomalo.

La senatrice MODENA (*FI-BP*) fa presente che la pressione mediatica ha indotto molti esponenti della Giunta a richiedere un'ingiustificata accelerazione dei tempi di esame rispetto al documento in titolo.

Il senatore GRASSO (*Misto-LeU*) precisa che la richiesta di concludere l'esame entro una data certa, da lui precedentemente formulata, prescinde totalmente da qualsivoglia influenza o pressione mediatica.

Il PRESIDENTE, dopo aver ricordato brevemente le fasi procedimentali pregresse, nel corso delle quali la Camera e il Senato hanno dovuto affrontare la complessa questione della individuazione della Camera competente e dopo aver evidenziato che tale situazione è stata determinata dalla scarsa chiarezza della legge n. 140 del 2003 rispetto a tale profilo – per il quale peraltro sono state presentate proposte di legge di modifica a firma sia del senatore Grasso che del senatore La Russa – fa presente che, a suo tempo, la Giunta ha deliberato di concedere un termine al senatore Cesaro per presentare le proprie memorie ed altresì per chiedere di essere audito. A fronte di tale richiesta il senatore Cesaro ha presentato una propria memoria difensiva che affronta sia i profili inerenti alla individuazione della Camera competente sia quelli inerenti al merito. Evidenzia peraltro che la fissazione del termine è avvenuta prima della proposta conclusiva del relatore Balboni e conseguentemente prima che lo stesso prospettasse l'incompetenza del Senato.

Tutto ciò premesso, il Presidente sottolinea l'opportunità che venga fissata una data certa per la conclusione dell'esame, individuando in particolare la giornata del 21 novembre 2019. Considerato tuttavia il lasso di tempo trascorso dall'inizio dell'esame – per le vicende, precedentemente ricordate, relative all'individuazione della Camera competente – prospetta l'opportunità che venga comunque consentito al senatore Cesaro di conseguire eventuali memorie aggiuntive o di essere audito, purché anteriormente al 21 novembre, data di conclusione dell'esame.

La Giunta conviene sulla proposta testé avanzata dal Presidente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA GIUNTA

Il PRESIDENTE, nel richiamare la necessità di una pronta definizione delle questioni pendenti in materia di verifica dei poteri, comunica che in relazione ai ricorsi presentati nella regione Campania, è pervenuto un documento da parte del senatore Carbone sulla esatta interpretazione delle disposizioni legislative che disciplinano l'assegnazione dei seggi. Tale documento, corredata da un parere *pro veritate*, sarà messo a disposizione di tutti i componenti della Giunta.

La seduta termina alle ore 13,20.

COMMISSIONI CONGIUNTE

3^a (Affari esteri, emigrazione)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

III (Affari esteri e comunitari)

della Camera dei deputati

Mercoledì 13 novembre 2019

Plenaria

5^a Seduta

*Presidenza della Presidente della III Commissione della Camera
GRANDE*

Interviene il ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Di Maio.

La seduta inizia alle ore 14.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La presidente GRANDE avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale sulle linee programmatiche del suo Dicastero

La presidente GRANDE svolge un breve intervento introduttivo.

Il ministro DI MAIO rende comunicazioni sull'argomento in titolo.

Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, il senatore FERRARA (*M5S*), il deputato FASSINO (*PD*), il senatore AIMI (*FI-BP*), il deputato PALAZZOTTO (*LEU*), il senatore URSO (*FdI*), i deputati FORMENTINI (*LEGA*) e MIGLIORE (*IV*), il senatore CASINI (*Aut (SVP-PATT, UV)*) e il deputato LUPI (*MISTO-NCI-USEI*).

Il ministro DI MAIO replica ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Intervengono, inoltre, la deputata DI STASIO (*M5S*), il senatore ALFIERI (*PD*) e il deputato DELMASTRO DELLE VEDOVE (*FDI*), ai quali risponde il ministro DI MAIO.

La presidente GRANDE dichiara, infine, conclusa la procedura informativa.

La seduta termina alle ore 15,40.

COMMISSIONI 1^a e 4^a RIUNITE

1^a (Affari costituzionali)

4^a (Difesa)

Mercoledì 13 novembre 2019

**Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 15

*Presidenza del Presidente della 1^a Commissione
BORGHESI*

*indì della Vice Presidente della 4^a Commissione
DONNO*

Orario: dalle ore 10,05 alle ore 13,30

(sospensioni: dalle ore 10,50 alle ore 11 e dalle ore 11,55 alle ore 12,05)

*AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DEL COCER-INTERFORZE, SEZIONI
CARABINIERI E GUARDIA DI FINANZA E SINDACATI DELLA POLIZIA DI STATO
E DELLA POLIZIA PENITENZIARIA IN RELAZIONE ALL'ATTO DEL GOVERNO N. 119*

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 13 novembre 2019

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari Riunione n. 64

*Presidenza del Vice Presidente
VITALI*

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 16,50

*AUDIZIONI INFORMALI SUL DISEGNO DI LEGGE N. 876 E CONNESSI (VITTIME
DEL DOVERE)*

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 13 novembre 2019

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari Riunione n. 97

*Presidenza del Presidente
OSTELLARI*

Orario: dalle ore 14,45 alle ore 17

AUDIZIONI INFORMALI DI ASSOCIAZIONI NELL'AMBITO DELL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 1438, 1516 E 1555 (MAGISTRATURA ONORARIA)

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 13 novembre 2019

Plenaria

217^a Seduta (antimeridiana)

*Presidenza del Presidente
PESCO*

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Maria Cecilia Guerra.*

La seduta inizia alle ore 10,25.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*) informa che, alle ore 11,30, sarà costretto a lasciare i lavori della Commissione, insieme al senatore Zuliani, per partecipare a una riunione sulla grave situazione di emergenza e sugli ingenti danni verificatisi in Veneto nelle scorse ore a causa del maltempo, preannunciando che il problema sarà portato all'attenzione del Governo in sede di esame del disegno di legge di bilancio, per rispondere alle esigenze delle popolazioni colpite.

Chiede quindi al Presidente di assicurare una programmazione razionale e affidabile degli orari di convocazione delle sedute della Commissione nel corso della sessione di bilancio, al fine di rendere agevole e ordinata l'attività emendativa dei senatori.

Il PRESIDENTE fornisce rassicurazioni al riguardo.

IN SEDE CONSULTIVA

(1547) Conversione in legge del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità del-

l'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229

(Parere alla 13^a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA, in relazione all'esito dell'esame svolto nella seduta di ieri, fa presente che ulteriori emendamenti riferiti all'articolo 1, non segnalati dalla Commissione, risultano presentare profili di criticità finanziaria. In particolare le proposte 1.18 e 1.19, nonché gli emendamenti 1.0.1 e 1.0.2 richiedono la predisposizione di una relazione tecnica per verificare l'assenza di oneri.

Il senatore ARRIGONI (*L-SP-PSd'Az*) interviene per illustrare la portata normativa delle proposte 1.18 e 1.19.

Coglie quindi l'occasione per soffermarsi sugli emendamenti 1.0.12, 1.0.13 (testo 2), 1.0.15 e 1.0.16, il cui esame è stato accantonato nella seduta di ieri.

In relazione all'emendamento 1.0.12 fa presente che esso, estendendo la deroga al divieto di incentivazione della installazione di pannelli fotovoltaici anche alle aree di cave dismesse e di discariche, purché a recupero e bonifica avvenuti, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto amplia le tipologie di installazioni incentivabili, fermo restando l'attuale contingente stabilito nel decreto di incentivazione delle fonti rinnovabili (cosiddetto FER 1) recentemente emanato dal MISE. Tali incentivazioni risultano peraltro in ogni caso gravanti, come tutti gli incentivi alle rinnovabili, su uno specifico corrispettivo a carico dei consumatori di energia, e non sulla finanza pubblica.

In relazione agli emendamenti 1.0.13 (testo 2), 1.0.15 e 1.0.16, fa inoltre presente che essi si propongono di introdurre una semplificazione per gli adempimenti autorizzativi connessi agli interventi su impianti rinnovabili esistenti (rispettivamente per impianti fotovoltaici, idroelettrici e eolici). La riformulazione ha lo scopo di estendere l'ambito applicativo anche agli impianti, oltre che ai progetti, e di consentire la semplificazione anche quando, a seguito delle modifiche progettuali, vi sia, come probabile, il superamento della soglia di applicabilità della PAS (procedura abilitativa semplificata). Il tema è di rilievo in relazione agli obiettivi europei al 2030, in termini di consumo di energia prodotta da fonti rinnovabili. È pertanto necessario individuare procedure semplificate per le modifiche sugli impianti a rinnovabili esistenti al fine di sfruttare il rilevante potenziale di aumento della produzione energetica che ne può derivare. Anche per tali proposte emendative non vi sono, a suo avviso, effetti sulla finanza pubblica.

Il PRESIDENTE, in relazione agli emendamenti 1.0.1 e 1.0.2, ritiene che abbiano una portata prevalentemente ordinamentale.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA fa presente che gli adempimenti contemplati dalle suddette proposte, intervenendo anche sui lavori in corso, senza prevedere un periodo transitorio, potrebbero determinare rallentamenti e quindi oneri per la finanza pubblica.

Il senatore ARRIGONI (*L-SP-PSd'Az*) segnala che l'emendamento 1.0.3 presenta un analogo problema.

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU*) sostiene al riguardo che, al massimo, possono configurarsi oneri indiretti.

Il senatore DELL'OLIO (*M5S*) osserva che la proposte emendative che favoriscono la sostituzione degli impianti fotovoltaici potrebbero determinare, in relazione al meccanismo allo scopo predisposto, un aggravio di oneri per il soggetto che eroga gli incentivi.

Il senatore BRIZIARELLI (*L-SP-PSd'Az*) reputa, con riguardo agli emendamenti 1.0.1, 1.0.2 e 1.0.3, che si potrebbe determinare, per l'amministrazione competente, un incremento dei costi del personale.

Il PRESIDENTE osserva che le attività amministrative previste dalla disposizione proposta appaiono rientrare nei compiti istituzionali degli organi interessati.

Il senatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*), nel richiamare alla coerenza e alla uniformità dei criteri di valutazione delle proposte emendative, ricorda come in passato la previsione di adempimenti amministrativi ulteriori abbia condotto all'espressione di un parere contrario sui profili finanziari.

Il senatore PICHETTO FRATIN (*FI-BP*) ritiene che le attività in questione siano riconducibili alle funzioni ordinarie dell'amministrazione.

La rappresentante del GOVERNO ribadisce che le criticità finanziarie sono determinate essenzialmente dall'assenza di un periodo transitorio.

Il senatore ARRIGONI (*L-SP-PSd'Az*), nel dissentire da tale valutazione riduttiva, sottolinea come l'esame sulla neutralità climatica di un intervento, e le conseguenti eventuali composizioni, comporta inevitabilmente un aggravio di oneri sia per i privati che per i soggetti pubblici.

La senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) si associa alle considerazioni del senatore Arrigoni.

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU*) ritiene, nel merito, condivisibile e persino ovvia la previsione di una analisi del contesto climatico prima della realizzazione di interventi e opere pubbliche.

Alla luce del dibattito e per consentire un approfondimento delle relative questioni, il PRESIDENTE dispone l'accantonamento dell'esame degli emendamenti 1.18, 1.19, 1.0.1 e 1.0.2.

La relatrice GALLICCHIO (*M5S*) richiama sinteticamente i rilievi sollevati con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 2, esprime un avviso contrario sull'emendamento 2.4, in quanto il fondo posto a copertura degli oneri non presenta le occorrenti disponibilità.

Chiede quindi di valutare l'accantonamento delle proposte 2.6, 2.31 e 2.8, per le quali è in corso di verifica la relativa relazione tecnica.

Si pronuncia quindi in senso contrario sull'emendamento 2.10, non segnalato dal relatore, per oneri non quantificati e non coperti, mentre chiede di subordinare il nulla osta sulla proposta 2.20, anch'essa non segnalata, all'inserimento di un rinvio al limite di spesa previsto in generale per il buono mobilità.

Formula poi un avviso contrario sull'emendamento 2.23, in mancanza di una relazione tecnica positivamente verificata, nonché sulle proposte 2.24, 2.25 e 2.26. La valutazione è contraria altresì sull'emendamento 2.27, per inidoneità della copertura, e sulla proposta 2.28, in quanto il fondo posto a copertura non presenta le necessarie disponibilità.

Segnala quindi l'esigenza di acquisire una relazione tecnica sull'emendamento 2.40, in assenza della quale il parere è contrario. Si esprime inoltre in senso contrario sulla proposta 2.41, atteso che il diritto ad una detrazione non può essere condizionato a limite di stanziamento, nonché sull'emendamento 2.42, che può determinare un'alterazione dell'equilibrio finanziario del concessionario autostradale con possibili impatti sulla finanza pubblica.

Segnala infine l'emendamento 2.36, che presenta profili di incoerenza normativa.

Il senatore ARRIGONI (*L-SP-PSd'Az*) fa presente che l'emendamento 2.23 non comporta oneri per la finanza pubblica.

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU*) si sofferma sull'emendamento 2.42, prospettando la presentazione di una riformulazione presso la Commissione di merito che consenta di superare le criticità di carattere finanziario.

La senatrice GALLONE (*FI-BP*) interviene per evidenziare l'importanza della tematica affrontata dall'emendamento 2.40, in materia di autostrade ciclabili.

Il PRESIDENTE, dopo l'intervento del rappresentante del Governo, propone un parere non ostativo sulla proposta 2.23, che non appare caratterizzata da criticità finanziarie.

In relazione all'emendamento 2.36, segnalato dal Governo, osserva che si tratta di profili che esulano dalle attribuzioni della Commissione bilancio, da rimettere alla valutazione del Collegio competente nel merito.

Dispone infine l'accantonamento dell'esame delle proposte 2.6, 2.31, 2.8 e 2.40.

La relatrice GALLICCHIO (*M5S*) comunica di essere costretta a lasciare i lavori della Commissione per partecipare ad una seduta della Giunta delle elezioni e immunità parlamentari. Cede quindi la parola al senatore Marco PELLEGRINI, che la sostituisce nelle funzioni di relatore.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA, proseguendo nell'esame degli emendamenti, esprime un avviso contrario, in assenza di una relazione tecnica necessaria a verificare i profili finanziari, sulle proposte 2.0.1, 2.0.2, 2.0.3, 2.0.4 e 2.0.5, nonché sull'emendamento 2.0.6, che presenta profili di onerosità.

Il senatore DELL'OLIO (*M5S*), al quale si associa il senatore FANTETTI (*FI-BP*), chiede di accantonare l'esame dell'emendamento 2.0.2, in materia di telelavoro e lavoro agile.

Il PRESIDENTE dispone l'accantonamento dell'esame dell'emendamento 2.0.2, nonché della proposta 2.0.1, in attesa dell'acquisizione della relazione tecnica.

Il senatore Marco PELLEGRINI (*M5S*), in sostituzione della relatrice Gallicchio, riepiloga brevemente i rilievi avanzati sulle proposte emendative riferite all'articolo 3.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA esprime un avviso contrario sull'emendamento 3.1, atteso che il fondo posto a copertura non presenta le occorrenti disponibilità, nonché sull'emendamento 3.12, che comporta maggiori oneri.

Il senatore PICHETTO FRATIN (*FI-BP*) chiede chiarimenti in ordine alla valutazione dell'emendamento 3.1, sottolineando che il vincolo di indisponibilità delle risorse finanziarie si determina solo a seguito dell'impegno di spesa, e non per una mera prenotazione o decisione politica, che può giustificare al limite un parere contrario nel merito.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA ribadisce che, sulla base di quanto risulta dall'istruttoria, il fondo utilizzato per la copertura non presenta le necessarie disponibilità, impegnandosi comunque a una ulteriore verifica.

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU*) osserva che le risorse di un determinato fondo possono risultare vincolate, in termini di programmazione economica, alle finalità di uno specifico istituto, al quale si connettono spesso diritti soggettivi e obblighi giuridici.

La senatrice PIRRO (*M5S*) ricorda che i risparmi relativi alle risorse stanziate per il reddito di cittadinanza sono state destinate, per il 2019, al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

Il senatore MANCA (*PD*) richiama l'importanza, già in precedenza evidenziata, di definire un metodo condiviso nella valutazione delle proposte, al fine di assicurare certezza e trasparenza nell'attività emendativa.

La rappresentante del GOVERNO, in relazione all'emendamento 3.0.1, fa presente che analoga disposizione è già contenuta in un provvedimento all'esame del Senato, corredata da idonea relazione tecnica, la cosiddetta legge «SalvaMare».

Esprime quindi un avviso contrario sulle proposte 3.0.2 e 3.0.3, per inidoneità della copertura, nonché sulla proposta 3.0.4, in assenza di relazione tecnica positivamente verificata.

Segnala infine gli emendamenti 3.14, 3.15 e 3.16, non rilevati dalla Commissione, che non appaiono coerenti dal punto di vista della formulazione normativa.

Il senatore ARRIGONI (*L-SP-PSd'Az*), a cui si associano le senatrici FAGGI (*L-SP-PSd'Az*) e FERRERO (*L-SP-PSd'Az*), chiede l'accantonamento delle proposte 3.0.2 e 3.0.3, evidenziando che le relative coperture sono analoghe a quelle previste da altri provvedimenti corredati da idonea relazione tecnica.

La senatrice GALLONE (*FI-BP*) si sofferma sulla portata normativa dell'emendamento 3.0.4, dichiarato improponibile presso la Commissione di merito, per sottolinearne la valenza ambientale.

Il PRESIDENTE dispone l'accantonamento degli emendamenti 3.0.2 e 3.0.3, per consentire un approfondimento istruttorio, mentre sulle proposte 3.14, 3.15 e 3.16 osserva che i profili di incoerenza normativa segnalati dalla rappresentante del Governo rientrano nelle competenze della Commissione di merito.

Il senatore Marco PELLEGRINI (*M5S*) riepiloga sinteticamente i profili di criticità relativi agli emendamenti riferiti all'articolo 4, prospettando l'espressione di un parere contrario, in via prudenziale, sulle proposte già segnalate che siano state dichiarate improponibili presso la Commissione di merito.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA formula un avviso contrario sugli emendamenti 4.1, 4.2 e 4.2 (testo 2), che incidono sulle risorse del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, nonché sulla proposta 4.3, che presenta profili di incertezza dal punto di vista contabile.

Su richiesta del senatore ERRANI (*Misto-LeU*), che rileva l'analogia tra l'emendamento 4.3 e gli emendamenti già accantonati 3.0.2 e 3.0.3, il PRESIDENTE dispone l'accantonamento dell'esame della proposta.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA si pronuncia in senso contrario, per i profili finanziari, sulla proposta 4.11, per oneri non quantificati e non coperti, nonché sugli emendamenti 4.12, 4.13 e 4.14, in mancanza di una relazione tecnica.

Con riguardo alle proposte 4.16 e 4.41, la valutazione è contraria in relazione agli oneri finanziari aggiuntivi determinati dalle proposte, che comporta una maggiore rigidità nel ricorso all'avvalimento.

Esprime quindi un avviso contrario sulla proposta 4.17, in quanto le risorse poste a copertura non presentano le occorrenti disponibilità, nonché sugli emendamenti 4.19, 4.20, 4.32 e 4.33, per profili di onerosità o in assenza di relazione tecnica.

Concorda quindi con la valutazione della Commissione sull'onerosità delle proposte 4.46, 4.47, 4.49, 4.50, 4.53, 4.60, 4.61 e 4.61 (testo 2), anche per mancanza di relazione tecnica. Sugli emendamenti 4.63 e 4.63 (testo 2), il nulla osta è condizionato all'inserimento di una clausola finanziaria.

Si esprime quindi in senso contrario, in assenza di relazione tecnica, sull'emendamento 4.64.

Il senatore Marco PELLEGRINI (*M5S*), in sostituzione della relatrice Gallicchio, segnala che l'emendamento 4.19 ha un contenuto analogo alle proposte 2.6 e 2.31, già accantonate.

Il PRESIDENTE manifesta perplessità sulla presenza di criticità finanziarie nella proposta 4.64, ritenendo sufficiente, al riguardo, l'inserimento di una clausola d'invarianza finanziaria a cui condizionare il nulla osta.

Le senatrici PIRRO (*M5S*) e GALLONE (*FI-BP*) concordano con la proposta del Presidente.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA, proseguendo nell'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4, esprime un avviso contrario, per oneri non quantificati e non coperti o in assenza di relazione tecnica, sulle proposte 4.0.1, 4.0.2, 4.0.3, 4.0.4, 4.0.5, 4.0.7, 4.0.8, 4.0.6, 4.0.9, 4.0.10, 4.0.11, 4.0.12, 4.0.18, 4.0.25, 4.0.27, 4.0.27 (testo 2), 4.0.29, 4.0.30, 4.0.31, 4.0.32, 4.0.33, 4.0.34 e 4.0.35, concordando con il relatore sull'onerosità dell'emendamento 4.0.26.

Chiede quindi di valutare l'accantonamento degli emendamenti 4.0.21, 4.0.22, 4.0.23 e 4.0.24, al fine di rendere possibile un supplemento di istruttoria.

Il senatore BRIZIARELLI (*L-SP-PSd'Az*), in merito agli analoghi emendamenti 4.0.34 e 4.0.35, fa presente che essi non comporteranno alcun onere diretto o indiretto per la stessa natura della proposta, che riguarda esclusivamente la normativa da applicare «al materiale naturalmente depositato» rispettivamente «nei letti dei fiumi e dei torrenti» e «nei bacini idrici naturali laminari». Aggiunge che l'accoglimento di tale proposta semplificherà la procedura attualmente prevista, talmente complessa e onerosa, da aver fatto desistere gli stessi enti pubblici dal procedere ai dragaggi. Con una riduzione dei tempi e dei costi di presentazione e gestione della pratica, sarà possibile far riprendere i lavori che potrebbero addirittura portare, seppure in entità esigua, ad introiti aggiuntivi per l'erario.

Su richiesta del Presidente, la rappresentante del GOVERNO specifica le ragioni della valutazione contraria della proposta 4.0.18, in tema di tutela ambientale delle aree interne, per cui risulta inidonea la copertura finanziaria.

Il PRESIDENTE, alla luce della discussione, dispone l'accantonamento dell'esame degli emendamenti 4.19, 4.0.21, 4.0.22, 4.0.23, 4.0.24, 4.0.29, 4.0.30, 4.0.34 e 4.0.35.

Il senatore Marco PELLEGRINI (*M5S*), in sostituzione della relatrice Gallicchio, sulla base delle indicazioni emerse dalla discussione e alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, propone l'espressione della seguente proposta di parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti agli articoli da 2 a 4 del disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.4, 2.24, 2.25, 2.26, 2.27, 2.28, 2.41, 2.42, 2.0.3, 2.0.4, 2.0.5, 2.0.6, 3.1, 3.12, 3.0.1, 3.0.4, 4.1, 4.2, 4.2 (testo 2), 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.16, 4.41, 4.17, 4.20, 4.32, 4.33, 4.46, 4.47, 4.49, 4.50, 4.53, 4.60, 4.61, 4.61 (testo 2), 4.0.1, 4.0.2, 4.0.3, 4.0.4, 4.0.5, 4.0.6, 4.0.7, 4.0.8, 4.0.9, 4.0.10, 4.0.11, 4.0.12, 4.0.18, 4.0.25, 4.0.26, 4.0.27, 4.0.27 (testo 2), 4.0.31, 4.0.32 e 4.0.33.

Sull'emendamento 2.20, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, dopo le parole: "è altresì riconosciuto,", delle seguenti: "nel limite di spesa di cui al primo periodo e fino ad esaurimento delle risorse,".

Sugli emendamenti 4.63, 4.63 (testo 2) e 4.64, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti riferiti agli articoli da 2 a 4, fatta eccezione per le proposte 2.6, 2.31, 2.8, 2.40, 2.0.1, 2.0.2, 3.0.2, 3.0.3, 4.3, 4.19, 4.0.21, 4.0.22, 4.0.23, 4.0.24, 4.0.29, 4.0.30, 4.0.34 e 4.0.35, su cui l'esame resta sospeso.

Ad integrazione del parere approvato nella seduta di ieri, l'esame resta altresì sospeso sugli emendamenti 1.18, 1.19, 1.0.1 e 1.0.2.

L'esame resta altresì sospeso su tutti i restanti emendamenti».

La proposta è posta ai voti e approvata.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

SULLA POSTICIPAZIONE DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DEGLI EMENDAMENTI E DEGLI ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1586

Il PRESIDENTE comunica che il termine per la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno al disegno di legge n. 1586 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022) è posticipato a lunedì 18 novembre 2019, alle ore 15.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 12,35.

Plenaria

218^a Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Presidente
PESCO*

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Maria Cecilia Guerra.*

La seduta inizia alle ore 15,15.

SUL REGIME DI AMMISSIBILITÀ DEGLI EMENDAMENTI AL DOCUMENTO DI BILANCIO

Il PRESIDENTE avverte che, per la sessione di bilancio in corso, sono confermate le regole di ammissibilità degli emendamenti finalizzate al perseguimento dei saldi finanziari definiti nella risoluzione di approvazione del Documento di economia e finanza 2019, come integrato dalla Nota di aggiornamento, con riferimento al saldo netto da finanziare, al saldo di cassa delle pubbliche amministrazioni e all'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni. Come avvenuto in occasione della sessione di bilancio dello scorso anno, le disposizioni che riguardano il regime di ammissibilità degli emendamenti presso la 5^a Commissione permanente (anche in considerazione della norma contenuta nell'articolo 128, comma 6, del Regolamento), devono essere necessariamente interpretate alla luce della articolazione della manovra e delle regole che ne disciplinano i contenuti introdotti con le modifiche alla legge di contabilità di cui alla riforma introdotta con la legge n. 163 del 4 agosto 2016, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Si sono previste alcune significative innovazioni alla struttura e ai contenuti del provvedimento, innovazioni che si riverberano anche sul regime di ammissibilità degli emendamenti. Il disegno di legge di bilancio presenta infatti un'articolazione tipica, in due sezioni, i cui contenuti normativi sono previsti dalla legislazione contabile. Pertanto nel bilancio vi sono elementi non emendabili; le modifiche operate dalla I sezione sono poi riversate nella II sezione attraverso la Nota di variazioni. In linea generale, alla luce della articolazione del disegno di legge di bilancio, per quanto riguarda la prima sezione, le ordinarie regole di ammissibilità sono riassunte nei seguenti termini. Saranno considerati inammissibili gli emendamenti alla parte normativa che introducono disposizioni che prevedono una modifica diretta dei programmi di spesa iscritti nella seconda sezione, in modo da escludere sovrapposizioni tra l'area normativa riservata alla prima sezione e l'area contabile riservata alla seconda sezione. Sono considerati inammissibili gli emendamenti nella parte in cui ci si limiti a specificare i riflessi di natura contabile sulla seconda sezione delle innovazioni normative introdotte nella prima sezione, posto che l'esplicitazione di tali riflessi, avendo valenza meramente tecnica, è rimessa al Governo attraverso l'elaborazione della Nota di variazioni. In particolare, si rammenta che la prima sezione può contenere disposizioni di carattere complessivamente espansivo, non essendo stata riproposta, nella novella della legge n. 163 del 2016, la disposizione di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *i*), della legge n. 196 del 2009, ai sensi della quale la legge di stabilità doveva indicare le sole norme che comportassero aumenti di entrata o riduzioni di spesa. In linea generale, sotto il profilo della compensazione finanziaria, gli emendamenti che comportano conseguenze finanziarie peggiorative dei saldi debbono essere costruiti a doppia voce, di cui la seconda è costituita dalla copertura; la compensazione deve riguardare gli

effetti sul saldo netto da finanziare di competenza del bilancio dello Stato, sul saldo di cassa delle pubbliche amministrazioni e sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni; per il secondo e il terzo aspetto, occorre tener conto degli effetti, come quantificati nella relazione tecnica, nonché nel prospetto riepilogativo di cui all'articolo 21, comma 12-bis, della legge n. 196 del 2009, in relazione ai vari obiettivi e quindi considerando gli eventuali coefficienti di realizzazione assunti dal Governo. La compensazione deve riferirsi agli effetti dell'emendamento per tutta la durata della loro vigenza e deve garantire, dunque, mezzi di copertura di durata e quantità almeno uguale rispetto all'onere. Poiché il provvedimento non presenta in sé margini utilizzabili, tutti gli emendamenti con conseguenze finanziarie debbono essere compensati; non possono essere usati mezzi di parte capitale per coprire oneri correnti. In merito ai limiti di contenuto, rammenta poi il preciso tenore letterale della norma (articolo 21, comma 1-*quinquies*) che sancisce che la prima sezione «non deve in ogni caso» contenere norme di delega, di carattere ordinamentale o organizzatorio né interventi di natura localistica o microsettoriale. Tali emendamenti sono pertanto inammissibili. Sono inammissibili emendamenti aggiuntivi privi di effetti finanziari con decorrenza nel triennio di riferimento (articolo 21, comma 1-*ter*, lettera *b*), della legge 196). Sono inammissibili emendamenti di modifica delle norme di contabilità generale dello Stato (articolo 128, comma 6, del Regolamento). Sono ammissibili, di converso, emendamenti aggiuntivi, nonché emendamenti sostitutivi, nel rispetto della compensazione e del contenuto proprio, e soppressivi, a condizione della compensazione. Sono inammissibili le proposte emendative che dispongono l'uso parziale di risparmi, a meno che non siano destinati all'attuazione degli istituti contrattuali e ai rinnovi contrattuali. Infine, sono ammissibili, ai sensi dell'articolo 21, comma 1-*ter*, lettera *f*), della legge n. 196 del 2009, emendamenti recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi di cui all'articolo 17, commi 12 e 13 della predetta legge n.196. Sono altresì ammissibili gli emendamenti relativi alla materia di cui all'articolo 21, comma 1-*ter*, lettera *g*), della legge n. 196 del 2009 (concorso degli enti territoriali). In linea generale, in caso di approvazione, le compensazioni superflue si intendono per non apposte, quelle esuberanti sono computate per il necessario, ove possibile, quelle incerte vengono adeguate, salvo la congruità. Gli emendamenti dovranno essere formulati in modo da garantire un chiaro e reciproco collegamento tra la portata della disposizione onerosa e la parte compensativa. Si rammenta inoltre che non sono più allegati alla I sezione la determinazione degli importi delle leggi di spesa permanenti, la riduzione di autorizzazioni legislative di spesa di parte corrente e le variazioni delle leggi che dispongano spese a carattere pluriennale in conto capitale, di cui alle Tabelle C, D e E della precedente legge di stabilità. Tali determinazioni sono incorporate nell'ambito della II sezione e sono riepilogate in una tabella avente carattere meramente informativo e non emendabile; le Tabelle A e B sono invece

allegate alla I sezione. Restano invariati i criteri di emendabilità riguardanti tali tavole. In particolare, per quanto attiene alla Tabella A, gli emendamenti ad essa riferiti devono essere formulati con esclusivo riferimento alla dotazione relativa ai Ministeri medesimi. Eventuali indicazioni di specifiche finalizzazioni programmatiche devono intendersi come non apposte. Non sono inoltre ammissibili gli emendamenti volti a ridurre gli accantonamenti finalizzati alla copertura finanziaria di ratifiche di accordi internazionali (accantonamento della Tabella A relativo al Ministero degli affari esteri) e quelli volti a ridurre la quota degli accantonamenti corrispondente alle prenotazioni relative a provvedimenti in stato di relazione in Assemblea sui quali le Commissioni bilancio abbiano espresso un parere favorevole prima dell'avvio della sessione di bilancio. L'emendabilità della Tabella B è in linea di massima soggetta alle medesime regole esposte con riferimento alla Tabella A, fermo restando che la riduzione di accantonamenti di Tabella B può essere utilizzata al fine di compensazione delle sole spese in conto capitale. Per quanto riguarda, invece, la seconda sezione, fermo restando la regola secondo cui oggetto di deliberazione parlamentare sono i programmi di spesa e le tipologie di entrata, sono inammissibili gli emendamenti che dispongono modifiche alle poste contabili che evidenziano le variazioni risultanti dalle modifiche apportate alla legislazione vigente con la prima sezione, posto che tali variazioni risultano meramente consequenziali a innovazioni legislative introdotte dalla medesima prima sezione e possono pertanto essere modificate solo intervenendo sulle predette innovazioni legislative. Sono invece ammissibili gli emendamenti alle rimodulazioni compensative e ai rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni dei fattori legislativi previsti dall'articolo 23, comma 3, della legge di contabilità (precedentemente contenute nelle Tabelle C, D ed E della legge di stabilità e ora incorporate negli statuti di previsione della seconda sezione). Più in particolare, per quanto concerne lo stato di previsione dell'entrata, in considerazione della pregiudizialità e dell'autonomia delle valutazioni concernenti le entrate, gli emendamenti che propongono aumenti nelle previsioni non possono essere utilizzati in forma compensativa per la contestuale copertura di nuove o maggiori spese. Pertanto, tutti gli emendamenti alla Tabella n. 1 devono essere presentati e motivati, logicamente, come correzione di previsioni giudicate non corrette: essi devono riferirsi esclusivamente ad una determinata tipologia di tributo.

Per quanto concerne gli statuti di previsione della spesa, rammenta che l'unità elementare dello stato di previsione oggetto dell'approvazione parlamentare è costituita dal programma. Premesso che in sede di esame dei documenti di bilancio, in senso stretto, non vi è una determinazione esplicita sui saldi di cassa e che ogni incremento della previsione di cassa deve essere coerente con le risorse rappresentate dalla massa spendibile, gli emendamenti che aumentano la cassa (se non compensati) potrebbero avere effetti di peggioramento del fabbisogno e dell'indebitamento netto; in conseguenza, eventuali emendamenti che incrementino le dotazioni complessive di cassa sono incompatibili con gli obiettivi fissati nella riso-

luzione approvata dal Senato e quindi inammissibili. Si rammenta, in proposito, che con il decreto legislativo n. 90 del 2016 è stata superata la ripartizione delle spese in «rimodulabili» e «non rimodulabili», in favore di una classificazione che distingue direttamente le spese in oneri ingeribili, fattori legislativi e spese di adeguamento al fabbisogno, a seconda della natura dell'autorizzazione di spesa sottostante, cui si collega il grado di flessibilità e di manovrabilità della spesa stessa. Possono essere pertanto oggetto di emendamento i programmi dei diversi statuti di previsione per gli importi corrispondenti alle spese previste dalle lettere *b*) e *c*) dell'articolo 21, comma 5, della legge 196, ossia fattore legislativo e adeguamento al fabbisogno. Sono altresì inammissibili emendamenti di tipo compensativo, finalizzati ad aumentare la spesa corrente o a ridurre le entrate correnti, che risultino compensati con riduzioni di spesa in conto capitale, o con aumenti di entrata in conto capitale. Sono, invece, ammissibili gli emendamenti che recano aumenti di spesa su programmi contenenti fattori legislativi o adeguamenti al fabbisogno, provvisti della relativa compensazione finanziaria, tanto in termini di cassa quanto di competenza, a valere su altri programmi di spesa contenenti fattori legislativi o adeguamenti al fabbisogno, fatta salva l'indicazione dell'autorizzazione di spesa oggetto di emendamento.

Per quanto riguarda, infine, gli emendamenti volti a modificare contemporaneamente la prima e la seconda sezione, questi sono altresì ammissibili, ferma restando la compensazione. Da un punto di vista sostanziale essi appaiono infatti coerenti con la logica sottesa alle modifiche introdotte alla legge n. 196 del 2009 con la legge n. 163 del 2016 che è quella di far sì che la decisione di bilancio sia incentrata sull'insieme delle entrate e delle spese pubbliche anziché sulla loro variazione al margine. Tali emendamenti soggiacciono in ogni caso agli stessi vincoli di ammissibilità validi per gli emendamenti riferiti alla seconda sezione. Infine, sono inammissibili gli emendamenti che richiedono variazioni lineari o indistinte a più programmi di spesa per evidenti motivi di specificità. Tutti gli emendamenti non possono essere riferiti al capitolo né alle azioni, rivelando queste ultime carattere meramente conoscitivo, ai sensi dell'articolo 25-bis della legge di contabilità. Laddove l'emendamento presenta un riferimento anche al capitolo, quest'ultimo si intende come non apposto sotto il profilo procedurale, neanche sotto forma di specificazione interna al programma; pertanto, gli emendamenti formulati con riferimento esclusivo a capitoli di bilancio sono inammissibili, mentre da quelli formulati con riferimento al programma sarà espunto ogni eventuale riferimento anche ai capitoli. A fini meramente conoscitivi viene comunque presentato un allegato tecnico comprensivo anche della ripartizione per capitoli ed il bilancio per azioni.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE**(1586) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022**

- (**Tab. 1**) Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022 (*limitatamente alle parti di competenza*)
- (**Tab. 2**) Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022 (*limitatamente alle parti di competenza*)
(Esame e rinvio)

Il relatore STEFANO (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il disegno di legge di bilancio si pone notoriamente come l'atto centrale del ciclo di gestione della finanza pubblica, definendo i contenuti normativi della manovra annuale, da iscrivere nel quadro degli obiettivi programmati stabiliti nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza. La prima sezione del disegno di legge contiene disposizioni normative volte ad adeguare la legislazione di entrata e di spesa, mentre la seconda sezione dà evidenza contabile alla manovra complessivamente operata per effetto sia delle innovazioni normative della prima sezione che delle variazioni disposte con la seconda sezione ai sensi della legislazione vigente. Il saldo netto da finanziare risultante dal disegno di legge di bilancio, in coerenza con il quadro delle compatibilità di finanza pubblica indicati nelle risoluzioni parlamentari di approvazione della NADEF, è stabilito potrà aumentare a 79,5 miliardi di euro nel 2020, 56,5 miliardi nel 2021 e 37,5 miliardi nel 2022. Il corrispondente saldo netto da finanziare di cassa potrà aumentare fino a 129 miliardi di euro nel 2020, 109,5 miliardi nel 2021 e 87,5 miliardi nel 2022. Nei suoi effetti finanziari complessivi, la manovra, per il triennio 2020-2022, si compone di maggiori entrate per circa 6,4 miliardi di euro nell'anno 2020, 12,4 miliardi nel 2021 e 10,6 miliardi nel 2022, nonché di minori spese per circa 9,3 miliardi di euro nell'anno 2020, 8,6 miliardi nel 2021 e 7,6 miliardi nel 2022. La manovra di finanza pubblica per il triennio 2020-2022 contiene una serie di interventi che hanno l'obiettivo di invertire l'attuale contesto di stagnazione dell'economia nazionale. I primi due trimestri del 2019 hanno infatti registrato una crescita congiunturale sensibilmente inferiore alle attese e, secondo le stime contenute nel Documento programmatico di Bilancio per il 2020 inviato alla Commissione europea, per l'anno in corso è prevista una crescita del PIL reale dello 0,1 per cento. La modesta crescita del PIL nell'anno in corso è da ascrivere in gran parte al marcato rallentamento della crescita della domanda di consumi delle famiglie (0,4 per cento a fronte dello 0,8 per cento del 2018) e al rallentamento degli investimenti fissi lordi, parzialmente compensati dal buon andamento dell'*export*. Per il prossimo anno, le stime prevedono un leggero rialzo del PIL allo 0,6 per cento, in gran parte per effetto delle misure contenute nella manovra. Il provvedimento focalizza l'intervento prioritario sulla sterilizzazione delle clausole

di salvaguardia su IVA e accise che, qualora attivate, avrebbero comportato, a partire dal primo gennaio del 2020, un aggravio di spesa per cittadini e imprese di oltre 23 miliardi di euro con conseguenze prevedibili in termini di crollo dei consumi e del Pil. A questa, sono state affiancate importanti misure di riduzione della pressione fiscale, a partire dal taglio del cuneo fiscale per i lavoratori per un ammontare di 3 miliardi nel 2020 e di 5 miliardi annui per i successivi. Altrettanto significativa, la creazione di due fondi da circa 50 miliardi di euro per il rilancio degli investimenti pubblici e privati, con particolare centralità per quelli relativi alla sostenibilità ambientale (*Green new deal*). Sono state poi confermate le misure per la crescita, come Impresa 4.0 e i *bonus* per l'edilizia (efficientamento energetico, ristrutturazione, antisismica, mobili, *bonus* facciate) che, nel corso degli ultimi anni, hanno notevolmente contribuito alla dinamica positiva del prodotto interno lordo e rappresentato un significativo contributo per il sostegno del Mezzogiorno. Infine, sottolinea, le importanti misure per il *welfare*, a partire dalla proroga dell'Ape sociale e di opzione donna, per la sanità (abolizione del *superticket* e edilizia sanitaria), per la famiglia (*bonus* bebè e asili nido) e la disabilità. Il tutto risulta programmato con soluzioni che consentono comunque al nostro Paese di rispettare l'impegno di contenere il *deficit* pubblico entro i limiti compatibili con le regole comunitarie e di prefigurare una inversione del percorso di crescita del debito pubblico. Entrando nel merito delle singole disposizioni di maggior rilievo, la I Parte del provvedimento, sul versante delle entrate, nell'ambito del Titolo II, reca «Misure per la riduzione della pressione fiscale». In particolare, all'articolo 2 si prevede la completa sterilizzazione per il 2020 e quella parziale dal 2021 degli aumenti delle aliquote IVA previsti dalla legislazione vigente e dell'obiettivo di gettito da accise sui carburanti per autotrazione previsti a legislazione vigente. L'articolo 3 prevede, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, la deducibilità nella misura del 50 per cento ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni dell'IMU relativa agli immobili strumentali. L'articolo 4 riduce dal 15 al 10 per cento la misura dell'aliquota della cedolare secca da applicare ai canoni derivanti dai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo. L'articolo 5 istituisce il Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti, con una dotazione di 3 miliardi per l'anno 2020 e 5 miliardi a decorrere dall'anno 2021. L'articolo 6 completa la riduzione delle tariffe, dei premi e dei contributi INAIL già introdotta nel 2019, stabilendo l'esonero contributivo per le assunzioni di soggetti *under 30*, *under 35* e residenti al sud. Il Titolo III reca «Misure per gli investimenti, la sostenibilità ambientale e sociale». L'articolo 7 istituisce il Fondo investimenti delle amministrazioni centrali con una dotazione di 685 milioni di euro per l'anno 2020, di 940 milioni di euro per l'anno 2021, di 1.175 milioni di euro per l'anno 2022, di 1.325 milioni di euro per l'anno 2023, di 1.401 milioni di euro per l'anno 2024, di 1.672 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2032 e di 1.700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034. L'articolo 8, introduce una serie di

misure finalizzate a promuovere gli investimenti negli enti territoriali. L'articolo 9 reca disposizioni in materia di edilizia sanitaria. L'articolo 11 istituisce un Fondo per finanziare un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità. L'articolo 12 introduce misure volte alla riduzione dell'impatto ambientale derivante dall'utilizzo di veicoli inquinanti. Il Titolo IV reca le risorse destinate al «Rinnovo dei contratti pubblici», ivi prevedendosi all'articolo 13, l'incremento delle risorse stanziate nel 2019 di 1.650 milioni di euro per il 2020 e 3.175 milioni di euro annui a decorrere dal 2021. L'articolo 15, prevede un incremento di due milioni di euro per il pagamento del lavoro straordinario del Corpo dei Vigili del Fuoco. L'articolo 16 stanzia le risorse necessarie alla proroga fino al 31 dicembre 2020 della operazione «Strade sicure». L'articolo 17 dispone l'istituzione di un fondo per la valorizzazione del Corpo dei Vigili del Fuoco, al fine di armonizzarne il trattamento economico con quello del personale delle Forze di Polizia. L'articolo 18 reca norme in tema di trasparenza e di proroga delle graduatorie relativamente alle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego. Il Titolo V reca «Misure per la crescita». In particolare, all'articolo 19, si dispone la proroga delle detrazioni spettanti per le spese sostenute per gli interventi di efficienza energetica. L'articolo 20 estende al 2020 l'applicazione della disciplina del credito d'imposta per le erogazioni liberali destinate a interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche (cosiddetto «Sport-bo-nus»). L'articolo 21 proroga al 2020 il regime di esenzione fiscale a fini di imposte dirette dei redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. L'articolo 22 introduce una serie di incentivi fiscali per l'acquisizione di beni strumentali e per l'economia circolare. L'articolo 23 proroga di un anno il credito di imposta per la formazione 4.0 del personale dipendente nel settore delle tecnologie. L'articolo 24 proroga il credito di imposta per le imprese che investono nei comuni delle Regioni colpiti dagli eventi sismici del 2016. L'articolo 25 introduce una detrazione fiscale pari al 90 per cento dell'intero ammontare della spesa sostenuta per la ristrutturazione delle facciate esterne di edifici condominiali e non condominiali. L'articolo 26, dispone un'integrazione delle risorse destinate alla misura «Beni strumentali – Nuova Sabatini. L'articolo 27 assegna 10 milioni di euro per il 2020 al Fondo di garanzia per la prima casa. L'articolo 28 stanzia 25 milioni di euro per l'anno 2020, 200 milioni di euro per l'anno 2021 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, in parte destinati al finanziamento della nuova Agenzia Nazionale per la Ricerca (ANR). L'articolo 30 dispone l'abrogazione della cosiddetta »mini-Ires«. L'articolo 31 prevede un rimborso in denaro per i maggiorenni residenti in Italia che, fuori dall'esercizio dell'attività di impresa, arte o professione, effettuano abitualmente acquisti con strumenti di pagamento elettronici. L'articolo 32 stanzia, nello stato di previsione del Ministero degli esteri, 44.895.000 euro per l'anno 2020 e 40.290.000 euro annui a decorrere dal 2021 per potenziare il Piano straordinario per la promozione del

Made in Italy. Il Titolo VI reca »Misure per il sud«. L'articolo 33 dispone la riprogrammazione di ulteriori risorse (eventualmente non rientranti nel Piano sviluppo e coesione) con delibera del CIPE su proposta del Ministro per il Sud. È inoltre previsto che tali risorse possano anche finanziare i Contratti istituzionali di sviluppo e la progettazione degli investimenti. L'articolo 34 dispone il riparto delle risorse ordinarie in conto capitale per programmi di spesa di investimento per i quali non siano già stabiliti criteri o indicatori di attribuzione, prevedendo che a valere sul Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 sia assegnato per ciascuno degli anni 2020-2023 un contributo a titolo di concorso alle spese per investimenti in infrastrutture sociali ai comuni situati nel territorio delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. L'articolo 35 prevede il rifinanziamento della Strategia nazionale per le aree interne del Paese (si ricorda che la relativa autorizzazione di spesa vigente è attualmente pari a 281,18 milioni di euro). L'articolo 37 proroga al 31 dicembre 2020 il credito d'imposta per l'acquisizione di beni strumentali nuovi destinati alle strutture produttive nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. L'articolo 38 prevede che la percentuale dell'agevolazione per gli investimenti in ricerca e sviluppo effettuati nelle regioni del Mezzogiorno copra la metà della spesa incrementale sostenuta fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020. L'articolo 39 chiarisce il requisito anagrafico per l'accesso ai benefici di cui alla misura «Resto al Sud» prevista dalla Legge di Bilancio per il 2019 in relazione agli anni 2019 e 2020. Il Titolo VII reca «Misure per la disabilità». L'articolo 40 istituisce, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo per la disabilità e la non autosufficienza con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, a 200 milioni di euro per l'anno 2021, a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Il Titolo VIII reca «Misure per la famiglia». L'articolo 41 istituisce, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un fondo denominato «Fondo assegno universale e servizi alla famiglia», con una dotazione pari a 1.044 milioni di euro per l'anno 2021 e a 1.244 milioni di euro annui a decorrere dal 2022. L'articolo 42 innalza a 8.000 euro annui la soglia reddituale prevista per l'esenzione dal pagamento del canone di RAI in favore dei soggetti di età pari o superiore a settantacinque anni prevedendo che tale esenzione trovi applicazione anche nel caso in cui il soggetto beneficiario sia convivente con colf o badanti o collaboratori domestici.

La relatrice ACCOTO (*M5S*) si sofferma sulla restante parte del provvedimento, ricordando che il Titolo IX reca varie «Misure di settore». In particolare al capitolo «Misure in materia di cultura e informazione», l'articolo 43 proroga al 2020 la Carta elettronica in favore dei diciottenni per i consumi culturali. L'articolo 44 reca interventi vari per il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. L'articolo 45 dispone un contributo fino all'80 per cento della spesa sostenuta dalle scuole pubbliche di ogni ordine e grado per l'acquisto di uno o più abbonamenti a quo-

tidiani e periodici. L'articolo 46 proroga la convenzione con il centro di produzione S.p.A (Radio radicale) fino all'espletamento della procedura di affidamento del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari. L'articolo 47 reca varie misure per l'innovazione. Al capitolo «Misure in materia di giustizia», l'articolo 48 dispone nel 2020 l'assunzione da parte del Ministero della Giustizia dei magistrati ordinari vincitori del concorso bandito nel maggio 2017. L'articolo 49 accelera le procedure per assumere unità dirigenziali vacanti di direttore di istituto penale per minorenni. L'articolo 50 estende al FUG civile, dal 1° luglio 2020, la devoluzione delle risorse ad un conto fruttifero presso la Tesoreria dello Stato (intestato a Equitalia Giustizia). L'articolo 51 dispone l'acquisizione nella disciplina positiva della clausola sancita in sede convenzionale in merito alla non tassabilità delle somme corrisposte a titolo di esecuzione delle pronunce (di condanna oppure emanate a seguito di una definizione stragiudiziale delle controversie) adottate dalla CEDU (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo). L'articolo 52 dispone l'individuazione di piante organiche flessibili distrettuali di magistrati a livello di contingente nazionale e a livello di distretto. Quanto alle «Misure per esigenze abitative», l'articolo 53 disciplina i termini di presentazione delle proposte che Regioni, Città metropolitane, Comuni capoluoghi di provincia, città di Aosta e Comuni con più di 60.000 abitanti saranno tenuti a trasmettere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (sempre comunque in coerenza con la programmazione regionale in materia di edilizia residenziale sociale). Relativamente alle «Misure in materia di sanità», l'articolo 54, abolisce dal 2020 il *superticket*. L'articolo 55 autorizza un contributo pari a euro 235.834.000,00 per l'acquisto di apparecchiature sanitarie per i medici di medicina generale. In tema di «Misure in materia di pensioni» l'articolo 56 reca disposizioni in materia di Ape sociale, commissione gravosi, commissione spesa previdenziale. L'articolo 57 proroga il termine per accedere alla misura cosiddetta «Opzione donna». L'articolo 58 reca modifiche in materia di rivalutazione delle pensioni. In tema di «Misure in materia di agricoltura», l'articolo 59 introduce misure di sostegno alle imprese agricole ubicate nei territori che hanno subito danni dagli attacchi della cimice asiatica, incrementando il Fondo di solidarietà nazionale di 40 milioni di euro per il 2020 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. L'articolo 60 prevede varie misure a favore dell'agricoltura. In tema di «Misure per la partecipazione italiana ad organismi internazionali», l'articolo 61 reca l'autorizzazione alla partecipazione ad aumenti di capitale di strumenti finanziari internazionali. L'articolo 62 dispone la riassegnazione della quota di dividendi a valere sulla partecipazione italiana al Meccanismo europeo di stabilità ad apposito capitolo di spesa del bilancio dello Stato. Il Titolo X reca misure in materia di «Regioni ed Enti locali». L'articolo 63 anticipa al 2020 la possibilità per le Regioni di utilizzare il risultato di amministrazione ed il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa. L'articolo 64 prevede incrementi annuali del Fondo nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche per gli anni 2020, 2021 e 2022. L'articolo 65 incrementa il Fondo per i Comuni montani. L'articolo

66 istituisce il Fondo investimenti nelle isole minori presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per finanziare progetti di sviluppo infrastrutturale e riqualificazione del territorio dei comuni delle isole. L'articolo 67 garantisce ai comuni, a ristoro del gettito perduto dopo l'introduzione della TASI, un contributo per gli anni 2020, 2021 e 2022. L'articolo 68 incrementa il limite massimo del ricorso da parte degli enti locali alle anticipazioni di tesoreria da tre a cinque dodicesimi per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022. L'articolo 69 dispone l'adozione di un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze per stabilire procedure per la riduzione della spesa degli enti locali per gli interessi sui mutui contratti con gli istituti bancari e finanziari. L'articolo 70 istituisce l'Imposta locale sul consumo nel comune di Campione d'Italia (ILCCI) che, a decorrere dal 1º gennaio 2020, si applica alle forniture di beni, alle prestazioni di servizi e alle importazioni nel territorio di Campione d'Italia, con poteri di accertamento e riscossione attribuiti allo stesso Comune di Campione d'Italia. Le disposizioni del Titolo XI recano infine «Riduzione e rimodulazione della spesa pubblica». L'articolo 71, tra le altre misure, estende alle autovetture le categorie merceologiche cui si applica il regime di obblighi previsto dal comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 95 del 2012 per le pubbliche amministrazioni, ad eccezione degli autoveicoli per il servizio di linea per trasporto di persone, e lettera *c*), in cui rientrano gli autoveicoli per il trasporto promiscuo, nonché autoveicoli e motoveicoli per le Forze di Polizia, e autoveicoli blindati. L'articolo 72 reca varie misure finalizzate ad assicurare la razionalizzazione e la riduzione della spesa pubblica tramite il ricorso alle convezioni CONSIP. L'articolo 73 prevede che le Amministrazioni dello Stato possano richiedere ai soggetti proprietari degli immobili la rinegoziazione dei contratti vigenti alla data di entrata in vigore della norma. L'articolo 74 dispone l'accantonamento di un corrispondente importo delle dotazioni di bilancio, in termini di competenza e cassa, indicate nell'Elenco 1 al provvedimento, che sono rese indisponibili per la gestione. Con riferimento agli accantonamenti delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri, sarebbe opportuno disporre di maggiori elementi sugli elenchi 1 e 2, richiamati rispettivamente dagli articoli 74, comma 1, e 72, comma 22, al fine di chiarire quale sia la quota degli accantonamenti gravante sui fondi speciali, con specifica indicazione degli accantonamenti ministeriali coinvolti. La II parte del provvedimento reca «Disposizioni varie in materia di entrate». Il Titolo I reca misure per la «Rimodulazione selettiva delle *tax expenditures* e dei sussidi dannosi per l'ambiente». L'articolo 75 prevede che le detrazioni spettanti per le spese e gli oneri indicati dall'articolo 15 TUIR siano riconosciute in misura decrescente al crescere del reddito complessivo dell'avente diritto, fino ad annullarsi in presenza di un reddito complessivo pari o superiore a 240.000 euro. L'articolo 76 esclude, a partire dal 1º marzo 2020, i veicoli appartenenti alla categoria euro 3 e quelli appartenenti a categorie inferiori, dalla possibilità di fruire dell'aliquota di accisa ridotta. L'articolo 77 provvede alla sostituzione dell'attuale sistema di tassazione applicato ai prodotti energetici utilizzati per la produzione di energia elet-

trica. L'articolo 78 eleva al 60 per cento la percentuale dell'importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 1.500 km calcolato sulla base delle tabelle ACI, in caso di emissioni di biossido di carbonio fino a 160 grammi per km e al 100 per cento in caso di emissioni superiori. Il Titolo II reca «Misure fiscali a tutela di ambiente e salute». L'articolo 79 istituisce l'imposta (cosiddetta *Plastic tax*) sul consumo dei manufatti monouso realizzati totalmente o parzialmente in polimeri organici sintetici (MACSI). L'articolo 80 reca modifiche in materia di accise sui tabacchi. L'articolo 81 istituisce l'imposta di consumo sui prodotti accessori al consumo dei tabacchi da fumo. L'articolo 82 istituisce l'imposta di consumo sulle bevande analcoliche confezionate, prodotte con l'aggiunta di sostanze dolcificanti di origine naturale o sintetica. Il Titolo III reca misure in materia di «Economia e fisco digitale». L'articolo 83 modifica il Testo unico delle imposte sui redditi, intervenendo sulla parte relativa all'importo giornaliero delle prestazioni sostitutive del vitto che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente (cosiddetti «buoni pasto»). L'articolo 84 apporta modifiche alla disciplina introdotta dalla Legge di Bilancio per il 2019 in tema di imposta sui servizi digitali. L'articolo 85 modifica la disciplina della fruizione di alcune detrazioni al pagamento della spesa mediante strumenti tracciabili. L'articolo 86 dispone il potenziamento delle attività dell'Agenzia delle Entrate per il contrasto dell'evasione fiscale. Il Titolo IV reca «Ulteriori disposizioni fiscali». L'articolo 87 assoggetta al pagamento di 2,40 euro a foglio i certificati rilasciati da organi dell'Autorità giudiziaria relativi alla materia penale. L'articolo 88 abroga tra l'altro la disposizione che istituiva, a decorrere dall'anno 2020, un'imposta del 20 per cento sostitutiva dell'IRPEF, delle relative addizionali regionali e comunali e dell'IRAP per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni che nell'anno precedente hanno conseguito ricavi ovvero percepito compensi compresi tra 65.001 e 100.000 euro. L'articolo 89 reca disposizioni in materia di rendimento dei beni. L'articolo 90 differisce ai periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2022 e a i tre successivi la deduzione della quota del 12 per cento dello stock di svalutazioni e perdite sui crediti, ai fini IRES e IRAP. L'articolo 91 reca modifiche all'ammortamento dei beni gratuitamente devolvibili per i concessionari autostradali. Il Titolo V reca «Ulteriori disposizioni in materia di entrate». L'articolo 92 prevede l'indizione di una nuova gara per l'affidamento in concessione della raccolta mediante gli apparecchi da gioco con vincita in denaro di cui all'articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S. L'articolo 93 aumenta il prelievo sulle vincite (PREU) conseguite mediante gli apparecchi video *lottery* (VLT), sulla parte della vincita eccedente i 500 euro. L'articolo 94 interviene in materia di pagamento delle aliquote di prodotto della coltivazione di idrocarburi. Il Titolo VI reca disposizioni in materia di «Entrate degli enti locali». L'articolo 95 reca disposizioni in materia di unificazione dell'IMU e della TASI. L'articolo 96 reca la riforma della riscossione delle Enti locali. L'articolo 97 prevede, a decorrere dall'anno 2021, il canone unico che racchiude in un'unica entrata di carattere patrimoniale, le precedenti entrate riguardanti

l’occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari. L’articolo 98 conferma per l’anno 2019 e ridetermina a decorrere dall’anno 2020, la dotazione del Fondo di solidarietà comunale. In conclusione, per tutti gli aspetti relativi alla quantificazione degli effetti finanziari, fa rinvio alla nota di lettura n. 99 del Servizio del bilancio. Per gli aspetti relativi alla parte normativa, rinvia al *dossier* dei Servizi studi del Senato e della Camera dei deputati.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore TOSATO (*L-SP-PSd’Az*), osserva preliminarmente come la maggioranza rivendichi a se il merito di aver disinnescato le clausole di salvaguardia IVA: tuttavia, anche la legge di bilancio dell’anno scorso ha consentito di disattivare le clausole di salvaguardia per circa 19 miliardi di euro. Pertanto, la disattivazione disposta quest’anno, per circa 23 miliardi, non rappresenta un intervento di entità molto maggiore rispetto a quello adottato dal precedente Governo.

Anche l’obiettivo del rapporto *deficit-PIL* previsto per il 2020, pari al 2,2 per cento, non si differenzia molto dal 2,4 per cento che era stato inizialmente previsto per l’anno in corso.

Risultano quindi smentite le rivendicazioni dell’attuale Governo secondo cui sarebbe stata predisposta una manovra estremamente difficile nella composizione e nell’entità degli effetti correttivi sui saldi di finanza pubblica.

Sottolinea inoltre che il disegno di legge di bilancio dello scorso anno conteneva misure onerose, ma significative, quali «quota 100» voluta dalla Lega e, su istanza del Movimento 5 Stelle, il reddito di cittadinanza, senza un sostanziale incremento della pressione fiscale.

Invece, la manovra predisposta dall’attuale Governo riprende alcune misure positive dello scorso anno, tuttavia depotenziandole come nel caso del regime forfettario per i lavoratori autonomi e le partite IVA.

Se da un lato appaiono positive le norme sulla riduzione del cuneo fiscale e sul superamento sia pure graduale dei *super tickets*, per il resto la manovra contiene numerose tasse e balzelli coperti dalla foglia di fico della tutela ambientale, secondo una filosofia improntata ad un approccio punitivo, anziché attraverso l’adozione di misure incentivanti.

Il gruppo della Lega è pronto a verificare l’effettivo intendimento, rappresentato ieri dal Ministro Gualtieri, di correggere misure come la *plastic tax* o la normativa sulle auto aziendali, senza peraltro dimenticare la necessità di un ripensamento di altre norme come quelle sulla *sugar tax* e sulle accise sui tabacchi.

Si sofferma poi sulla norma recata dall’articolo 85, che condiziona la fruizione di alcune tipologie di detrazione fiscale al pagamento delle spese attraverso strumenti elettronici, ricordando che la relazione tecnica stima, al riguardo, un incremento di 868 milioni di gettito nel 2021 e quasi 500 nel 2022. Ritiene che tali previsioni si basino sulla circostanza che molti cittadini continueranno a sostenere tali spese in contanti o per mancata co-

noscenza della nuova normativa oppure per il fatto di non essere provvisti di strumenti per effettuare i pagamenti elettronici.

È poi necessario ripristinare misure positive eliminate dalla manovra, come la detraibilità dei canoni di affitto degli immobili commerciali, esigenza peraltro manifestata da Confedilizia nel corso delle audizioni.

Proprio con riferimento al ciclo di audizioni tenutosi congiuntamente alla Commissione bilancio della Camera dei deputati, ricorda che è emersa, da parte dei rappresentanti del mondo produttivo e dei lavoratori, una critica generalizzata nei confronti della manovra, per gli effetti negativi, e forse recessivi, che essa rischia di produrre su interi settori produttivi. È il caso, per esempio, della *plastic tax*, che colpisce in maniera indiscriminata il costo di alcuni prodotti, con ricadute negative sui consumatori.

Altresì, il disegno di legge di bilancio reca anche misure più di facciata che di sostanza, come la norma di cui all'articolo 58 sulla perequazione dei trattamenti pensionistici che, per lo stanziamento di risorse molto misero messo a disposizione, si traduce in un'offesa per i pensionati.

Esprime, quindi, una valutazione nettamente negativa sulla legge di bilancio e sul decreto-legge fiscale attualmente all'esame della Camera dei deputati, ritenendoli forieri di un aggravio dei problemi del Paese ed auspicando che, nel corso dell'esame parlamentare, attraverso la votazione di emendamenti, vengano modificati, e in certi casi cancellate, quelle norme generatrici di conseguenze negative che evidentemente il Governo non ravvisa o finge di non vedere.

Il senatore Marco PELLEGRINI (M5S) si ricollega alle considerazioni svolte dal senatore Tosato, osservando come il provvedimento su «quota 100» non rientrava soltanto nel programma della Lega, ma anche del Movimento 5 Stelle.

Con riguardo alle critiche avanzate sempre dai senatori della Lega sull'incremento della pressione fiscale, che sarebbe stato determinato dalla manovra in discussione, ricorda che nel biennio 2019-2020 il rapporto tra pressione fiscale e prodotto interno lordo rimarrà stabile al 41,9 per cento.

In effetti, la manovra non comporta un aumento del carico fiscale, se non limitatamente a soggetti che, in precedenza, non hanno adempiuto ai propri doveri fiscali, mentre la grande maggioranza dei contribuenti avrà un beneficio dalle misure proposte dal Governo, come si evince dalla semplice lettura della rubrica degli articoli iniziali del provvedimento dedicati alla deducibilità dell'IMU, alla riduzione della cedolare secca sugli affitti, all'istituzione di un Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti e alla riduzione dei premi e dei contributi INAIL. Altresì, sono previste nuove risorse dal contrasto all'evasione fiscale, dalla revisione degli indicatori sintetici di affidabilità e dalle misure sulla rivalutazione delle partecipazioni societarie, con la conseguenza che i 7 miliardi di maggiori entrate derivano non da una aumento del prelievo, ma dal restringimento di sacche di elusione e dallo spostamento di tassazione.

Rispondendo alla critica sulla perequazione delle pensioni, osserva come la manovra in esame preveda un intervento perequativo al cento per cento a fronte di quello dello scorso anno che era limitato al novantasette per cento.

Da ultimo, osserva come le imposte di scopo, quali la *plastic tax* e la *sugar tax*, siano funzionali a favorire la transizione verso consumi più efficienti ed ecologicamente sostenibili.

La senatrice L'ABBATE (*M5S*) si sofferma sulla *plastic tax*, osservando come questa sia una misura fiscale già presente in diversi Stati europei, tra cui la Danimarca, e che vada inquadrata in una linea politica finalizzata a favorire una trasformazione dei modelli produttivi e dei consumi. Ricordando che essa si accompagna a misure per incrementare l'occupazione, per esempio nel settore dell'economia circolare.

Il senatore SACCONI (*FI-BP*) rivendica la contrarietà del proprio Gruppo sia a misure come il reddito di cittadinanza sia a «quota 100», sostenendo come gli eventi futuri abbiano dato ragione a questa posizione. Fa poi presente che, secondo i dati avallati dall'Ufficio parlamentare di bilancio, sia la manovra del Governo Conte I sia quella in discussione abbiano incrementato la pressione fiscale di un decimale di punto rispetto al PIL.

Peraltro, proprio una componente della maggioranza, quale Italia Viva, critica il Governo per la propensione ad aumentare la pressione fiscale.

Con riguardo alla *plastic tax*, ne denuncia l'effetto devastante sul tessuto imprenditoriale ed occupazionale di interi comparti produttivi.

La senatrice PIRRO (*M5S*) sottolinea, con riguardo alla *plastic tax*, che la maggiore parte dei Paesi europei sta muovendosi nella direzione di penalizzare le condotte inquinanti, adottando misure fiscali volte a favorire modelli di sviluppo ecocompatibili. Anche con riguardo alle auto aziendali, nel condividere l'opportunità di un ripensamento della norma, fa presente la necessità che le relative misure siano legate al rinnovo del parco automobilistico.

Per quanto riguarda il reddito di cittadinanza, rivendica la battaglia del Movimento 5 Stelle nell'aver introdotto una misura di sostegno alle fasce deboli fortemente richiesta dal Paese e, per la quale è in via di implementazione la seconda fase basata sull'inserimento degli aventi diritto nel mercato del lavoro.

Il senatore ZULIANI (*L-SP-PSd'Az*) stigmatizza fortemente le misure contenute nella manovra di finanza pubblica, rilevando, con riferimento alla *plastic tax*, che essa risulta del tutto incoerente rispetto alle politiche sul riciclo dei rifiuti e sullo sviluppo ecocompatibile adottate dai comuni italiani più virtuosi e dai Paesi europei maggiormente all'avanguardia.

Evidenzia come l'educazione all'ambientale non possa essere imperniata sull'incremento del carico fiscale ed invita la maggioranza ad un esame di coscienza per rivedere norme, come la *plastic tax* o la *sugar tax*, fortemente penalizzanti per l'economia italiana.

Il senatore DAMIANI (*FI-BP*), ricollegandosi alle testimonianze fornite dai soggetti chiamati in audizione, evidenzia come tutte le organizzazioni del mondo produttivo e dei lavoratori abbiano espresso forti critiche nei confronti dell'impianto complessivo della manovra, che risulta privo di una visione di politica economica e di sviluppo.

Nel sottolineare l'incremento dal 41,8 al 41,9 per cento del rapporto tra pressione fiscale e prodotto interno lordo, fa presente come la *plastic tax*, in altri Paesi europei, non sia accompagnata dagli oneri che in Italia già gravano per l'erogazione dei servizi di imballaggio e presenti una modulazione non vessatoria, a differenza di quella contenuta nella proposta del Governo.

Manca poi una seria politica di revisione della spesa pubblica, in barba alle promesse avanzate dal Movimento 5 Stelle in campagna elettorale volte a recuperare 50 miliardi attraverso risparmi di spesa. Per quanto riguarda il regime forfettario per le partite IVA e i professionisti, critica le continue modifiche dei regimi fiscali con la conseguenza di complicare la vita dei contribuenti.

Sottolinea altresì la necessità di contrastare seriamente l'evasione fiscale attraverso l'emersione del «nero» e dell'economia sommersa, anziché con inutili minacce vessatorie, auspicando, in conclusione, che l'impianto della manovra venga profondamente rivisto e migliorato nel corso dell'*iter* parlamentare.

Il senatore BAGNAI (*L-SP-PSd'Az*) ritiene che dalla manovra finanziaria del Governo emerge la mancanza di una visione, il che è conseguenza della maledizione alla quale il Paese è consegnato dal contesto politico ed economico di riferimento.

Altresì, riconosce al ministro Gualtieri la grande onestà intellettuale di aver definito il criterio del PIL potenziale come un parametro inaffidabile per valutare l'andamento dell'economia.

Ritiene, altresì, come tale parametro inneschi una sorta di circuito vizioso, in combinato disposto con il perseguimento della stabilità dei prezzi.

L'attuale manovra rappresenta, quindi, un'operazione di galleggiamento dovuta al fatto che l'Italia è rimasta da sola a difendere il vuoto simulacro del PIL potenziale.

Ricorda che la proposta della Lega consiste nella predisposizione di una manovra espansiva basata sull'aumento del rapporto *deficit-PIL* ad un livello prossimo al 3 per cento, ma comunque inferiore al 3,1 per cento programmato dal governo francese. Osserva che si continua purtroppo a raschiare il fondo del barile, al fine di galleggiare per un altro anno, in assenza di un'assunzione collettiva di responsabilità, che richiederebbe

la predisposizione di una manovra coraggiosa basata sulla consapevolezza dell'ottusità di regole di bilancio pro-cicliche.

In conclusione, auspica che la manovra venga ripensata secondo un serio discorso di autodeterminazione e di consapevolezza della possibilità, per il nostro Paese, anche in merito alla disattivazione delle clausole di salvaguardia, di adottare un approccio onesto basato sulla possibilità di avvicinarsi al tetto del 3 per cento.

La senatrice CONZATTI (*IV-PSI*), pur manifestando la propria stima nei confronti del senatore Bagnai, osserva come la legge di bilancio dello scorso anno fosse basata su previsioni di incremento del PIL e di andamento dello *spread* rivelatesi del tutto infondate.

Con riguardo all'*output gap*, fa presente la necessità di rispettare una regola vigente, ferma restando la possibilità di modificarla nelle sedi proposte. D'altra parte, se è pur vero che la stima di un rapporto *deficit-PIL* del 2,2 per cento per il 2020 non si discosta molto dal 2,4 programmato dal precedente Governo per l'anno in corso, occorre però inserirla in un contesto caratterizzato da una profonda differenza di PIL potenziale.

Nell'esprimere apprezzamento per le misure positive contenute nella manovra, che rappresentano circa il 95 per cento del totale della norma, rivendica l'impegno di Italia Viva per migliorare il residuo 5 per cento rappresentato da quelle cosiddette «micro tasse», quali la *plastic* e la *sugar tax* e la normativa sulle auto aziendali, che hanno attirato l'attenzione degli operatori economici e sui quali è apprezzabile il proposito avanzato dal Ministro Gualtieri di un intervento migliorativo. D'altra parte, evidenzia la percorribilità di misure alternative quali il ricorso a norme di razionalizzazione della spesa pubblica.

Il PRESIDENTE stigmatizza il comportamento del senatore Zuliani che, nel lasciare l'aula, ha formulato considerazioni sarcastiche verso la senatrice Conzatti.

La senatrice FAGGI (*L-SP-PSd'Az*) riepiloga le testimonianze contenute nelle trentasette relazioni consegnate nel corso delle audizioni dai più importanti rappresentanti del mondo economico-produttivo nazionale, dalle quali emerge come nessun soggetto condivida l'impianto della manovra finanziaria.

Con riferimento a specifiche misure, quali la *plastic tax*, critica il metodo sanzionatorio e l'approccio punitivo utilizzato per perseguire obiettivi in sé condivisibili, con il rischio di vanificare anche le migliori intenzioni.

In sintesi, emerge la necessità di ripensare l'impianto complessivo del disegno di legge di bilancio, dal momento che quello predisposto dal Governo non appare in grado di rispondere alle reali esigenze del Paese e a calibrarsi sui problemi quotidiani che i cittadini si trovano ad affrontare.

Il senatore ZULIANI (*L-SP-PSd'Az*), dopo essere rientrato in aula, si scusa con la Commissione e con la senatrice Conzatti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Il PRESIDENTE avverte che, al termine dell'odierna seduta pomeridiana della Commissione, è convocato un Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, per la programmazione dei lavori.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 17,20.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 34

*Presidenza del Presidente
PESCO*

Orario: dalle ore 17,20 alle ore 17,25

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Mercoledì 13 novembre 2019

Plenaria

131^a Seduta

*Presidenza del Presidente
LICHERI*

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Laura Agea.

La seduta inizia alle ore 12,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(1547) *Conversione in legge del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229* (Parere alla 13^a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere favorevole. Esame degli emendamenti. Parere in parte non ostativo e in parte contrario)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 31 ottobre.

Interviene in discussione generale la senatrice TESTOR (*FI-BP*) per sottolineare l'importanza di affrontare il fenomeno dei cambiamenti climatici e per sostenere la necessità di un approccio maggiormente inclusivo, con il coinvolgimento delle parti sociali e di tutti soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli obiettivi. Nel sottolineare l'esiguità delle risorse previste dal decreto, richiama l'esempio della Germania che in 3 anni ha messo in campo 54 miliardi di euro, che raggiungeranno la somma di 100 miliardi entro il 2030.

Preannuncia, quindi, un voto di astensione del suo Gruppo, ribadendo l'esigenza di un cambio culturale e della messa a disposizione delle necessarie risorse finanziarie.

La senatrice BONINO (*Misto-PEcEB*) evidenzia la portata contenuta del provvedimento rispetto a quanto era stato preannunciato dal Governo in materia di clima e *Green New Deal*. Ritiene tuttavia meritoria la parte del decreto che affronta e risolve diverse procedure di infrazione in materia di aria, acque reflue e discariche, su cui l'Italia sta versando ingenti somme a titolo sanzionatorio.

Preannuncia, pertanto, un voto favorevole, riservandosi di rivalutare il provvedimento in Aula, come modificato dalla Commissione di merito.

Il senatore PITTELLA (*PD*) ricorda la cornice internazionale dell'Accordo di Parigi, in cui si inserisce il decreto-legge in esame, ritenendo che esso non ha valenza rivoluzionaria, pur costituendo un passo in avanti, commisurato all'entità delle risorse disponibili. A tale riguardo, ritiene che, nelle more di uno scomputo delle spese in materia di lotta ai cambiamenti climatici dal Patto di stabilità e crescita, non resta altro che limitarsi all'impiego delle esigue risorse disponibili. Sottolinea infine l'importanza di adoperarsi per la qualità dell'aria, ricordando che la pianura padana è tra le zone più inquinate in Europa.

Il senatore Simone BOSSI (*L-SP-PSd'Az*) reitera la richiesta di chiarimento relativa all'eventuale necessità di coordinamento tra l'articolo 8, che prevede il 40 per cento di compensazione, e il «Decreto sisma», che prevede una compensazione fino al 100 per cento.

Sul complesso del provvedimento, preannuncia il voto di astensione del suo Gruppo.

Il rappresentante del GOVERNO sottolinea come il provvedimento in esame miri a porre in essere misure concrete di attuazione di alcuni degli obiettivi ritenuti prioritari dal Governo. La normativa in esame infatti pone la protezione dell'ambiente e della biodiversità al centro del paradigma, realizzando un *Green New Deal* che passa per il coinvolgimento di tutti gli attori interessati, a partire dalle amministrazioni pubbliche a più livelli, agli esperti e ai cittadini.

In ragione dell'importanza degli obiettivi e del carattere di necessità ed urgenza delle azioni poste in essere, il Governo ha disposto misure importanti nei settori considerati maggiormente vulnerabili ai cambiamenti climatici come quelli dell'acqua, dell'agricoltura, della biodiversità, delle costruzioni ed infrastrutture, dell'energia, della prevenzione dei rischi industriali rilevanti, della salute umana, del suolo ed usi correlati, e dei trasporti.

Sottolinea, inoltre, l'importanza di questo provvedimento sotto un profilo a cui tiene in modo particolare, in qualità di Sottosegretario per le politiche europee ma anche a livello personale, che è quello della chiusura di procedure di infrazione mediante la risoluzione definitiva dei problemi che ne hanno causato l'apertura.

In particolare, il decreto definisce soluzioni per le procedure n. 2014/2147 e n. 2015/2143, legate al mancato rispetto della direttiva 2008/50/CE

in ragione del superamento, in alcune zone, dei valori limite di biossido di azoto (N02) e di polveri sottili (PM10).

Si agisce inoltre sulla procedura d'infrazione n. 2003/2077, in materia di discariche abusive, su cui l'Italia è stata condannata al pagamento di ingenti sanzioni pecuniarie. Ad oggi, a poco più di quattro anni dalla condanna del 2014, rispetto ai 200 siti di discariche abusive oggetto della sentenza, sono stati bonificati o messi in sicurezza 152 siti, permanendone ancora 48 da regolarizzare.

Infine, in materia di trattamento delle acque reflue, sono attualmente pendenti tre procedure d'infrazione: n. 2004/2034, n. 2009/2034 n. 2017/2181.

Pertanto, attraverso questo provvedimento e le azioni che ne seguiranno, il Governo si sta impegnando a risolvere problemi annosi e complessi e al contempo a far in modo che non vi siano più esborsi monetari da parte dello Stato.

Il presidente LICHERI (*M5S*) suggerisce di tenere a mente l'obiettivo più ampio, nel quale rientrano le misure previste dal decreto-legge in esame. Ritiene, infatti, che si tratta di un primo passo, che tuttavia ha un forte respiro europeo e che finalmente prevede un Programma strategico nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e l'obbligo per le amministrazioni locali di conformarsi ad esso. Ricorda, quindi, che ogni anno 60 mila persone perdono la vita a causa dell'inquinamento atmosferico. A fronte di ciò, con il provvedimento in esame si cerca di fare il possibile, con le esigue risorse disponibili.

Il presidente LICHERI (*M5S*), in sostituzione del relatore Lorefice, illustra quindi uno schema di parere favorevole sul testo del disegno di legge, in cui si sofferma in particolare sugli articoli da 1 a 5, che contengono disposizioni dirette alla definizione delle procedure di infrazione in materia di qualità dell'aria (n. 2014/2147 e n. 2015/2143), discariche abusive (n. 2003/2077) e acque reflue (n. 2004/2034, n. 2009/2034, n. 2014/2059 e n. 2017/2181). Propone, inoltre, di esprimere parere contrario sugli emendamenti 5.1, 5.27, 5.29 e 5.33, nella misura in cui tendono a sopprimere disposizioni volte a contribuire ad ottemperare agli obblighi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, con particolare riferimento alle citate procedure d'infrazione in materia di discariche abusive e acque reflue, e parere non ostativo sui restanti emendamenti.

Previa verifica del numero legale, il PRESIDENTE pone in votazione lo schema di parere, allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

(1201) **Deputati Massimo Enrico BARONI ed altri.** – *Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 12^a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole sul testo. Parere non ostativo sugli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 novembre.

La senatrice GAUDIANO (*M5S*), relatrice, riepiloga i contenuti dello schema di parere favorevole già presentato, in cui ricorda che il provvedimento reca misure in materia di trasparenza e di diritto alla conoscenza, nei rapporti aventi rilevanza economica o di vantaggio, intercorrenti tra le imprese produttrici di farmaci, strumenti, apparecchiature, beni e servizi, anche non sanitari, e i soggetti che operano nel settore della salute, ivi comprese le organizzazioni sanitarie, nell'ottica della prevenzione e del contrasto della corruzione.

Lo schema di parere richiama, in particolare, gli articoli 2, 3 e 4, che istituiscono e disciplinano l'obbligo di pubblicità dei rapporti tra soggetti sanitari e imprese produttrici di farmaci, apparecchiature, beni e servizi, rilevando che la specifica materia oggetto del disegno di legge non è disciplinata a livello dell'Unione europea. L'obiettivo del contrasto e della prevenzione della corruzione e dei conflitti di interesse nel settore della sanità pubblica, attraverso misure di rafforzamento della trasparenza nei rapporti tra i soggetti interessati, si pone comunque pienamente in linea con i principi e le raccomandazioni dell'Unione europea.

Valutato, pertanto, che non sussistono profili di criticità in ordine alla compatibilità del disegno di legge con l'ordinamento dell'Unione europea, propone di esprimere parere favorevole. Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti al disegno di legge, propone di esprimere parere non ostativo.

Il senatore PITTELLA (*PD*) preannuncia il suo voto favorevole, pur sollevando la questione dell'equilibrio tra rischio di burocratizzazione e rischio di invasione della *privacy*.

Il PRESIDENTE, quindi, previa verifica del numero legale, pone in votazione lo schema di parere, allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 12,50.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1547 E SUI RELATIVI
EMENDAMENTI**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e gli emendamenti ad esso riferiti,

premesso che esso reca misure volte al miglioramento della qualità dell'aria e alla definizione di una politica strategica nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici, coinvolgendo le amministrazioni pubbliche a più livelli, gli esperti e i cittadini, e intervenendo in tutti i settori considerati estremamente vulnerabili ai cambiamenti climatici quali: acqua, agricoltura, biodiversità, costruzioni ed infrastrutture, energia, prevenzione dei rischi industriali rilevanti, salute umana, suolo, trasporti;

rilevato che il provvedimento reca, al contempo, disposizioni volte a sanare procedure di infrazione in materia ambientale;

richiamata la normativa europea in materia di contrasto al cambiamento climatico (direttiva 2008/50/CE, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa), al trattamento delle acque reflue urbane (direttiva 91/271/CEE), ai rifiuti e ai rifiuti pericolosi (direttiva 2008/98/CE) e alle discariche di rifiuti (direttiva 1999/31/CE come modificata dalla direttiva (UE) 2018/850),

considerato, in particolare, che:

– l'articolo 1 del disegno di legge disciplina l'approvazione del Programma strategico nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell'aria, delineandone i contenuti e definendo l'obbligo delle amministrazioni pubbliche di conformarsi agli obiettivi fissati da esso. Nel Programma saranno individuate le misure nazionali volte ad assicurare la corretta e piena attuazione della direttiva 2008/50/CE e a contrastare i cambiamenti climatici. Con tali misure si contribuisce alla risoluzione di due procedure di infrazione n. 2014/2147 e n. 2015/2143, legate al superamento, in alcune zone, dei valori limite di biossido di azoto (NO₂) e di polveri sottili (PM10). Per entrambe le procedure, la Commissione europea ha presentato ricorso innanzi alla Corte di giustizia dell'UE per far dichiarare l'Italia inadempiente (causa C-573/19 per la procedura NO₂ e causa C-644/18 per la procedura PM10).

– ulteriori misure volte a sanare le citate procedure di infrazione sulla qualità dell'aria sono contenute nell'articolo 2, che istituisce un fondo denominato «Programma sperimentale buono mobilità», nell'articolo 3, che incentiva il ricorso agli scuolabus con specifico riferimento

a quelli a basse emissioni, nell'articolo 4, che reca azioni per la riforestazione urbana;

– l'articolo 5, disciplina la nomina e le attività dei Commissari unici per la realizzazione degli interventi in materia di discariche abusive e di acque reflue, al fine di accelerare l'archiviazione delle procedure di infrazione attualmente pendenti in materia: la n. 2003/2077 e la n. 2004/2034, per le quali la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha emesso sentenza di condanna nei confronti dell'Italia con relativo pagamento di sanzioni pecuniarie ai sensi dell'articolo 260 del TFUE; la n. 2009/2034 allo stadio della messa in mora ex articolo 260 del TFUE; e le procedure n. 2014/2059 e n. 2017/2181, rispettivamente, allo stadio di ricorso alla Corte e di parere motivato ex articolo 258 del TFUE;

valutato, quindi, che le disposizioni contenute nel disegno di legge concorrono a sanare una serie procedure di infrazione in materia ambientale e conseguentemente a porre fine al pagamento delle ingenti sanzioni pecuniarie

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole sul disegno di legge e parere non ostativo sugli emendamenti, salvo che sui seguenti emendamenti su cui esprime parere contrario: 5.1, 5.27, 5.29 e 5.33, nella misura in cui tendono a sopprimere disposizioni volte a contribuire ad ottenerne agli obblighi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, con particolare riferimento alle procedure d'infrazione in materia di discariche abusive (n. 2003/2077) e acque reflue (n. 2004/2034, n. 2009/2034, n. 2014/2059 e n. 2017/2181).

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1201 E SUI RELATIVI
EMENDAMENTI**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e gli emendamenti ad esso riferiti,

considerato che esso reca misure in materia di trasparenza e di diritto alla conoscenza, nei rapporti aventi rilevanza economica o di vantaggio, intercorrenti tra le imprese produttrici di farmaci, strumenti, apparecchiature, beni e servizi, anche non sanitari, e i soggetti che operano nel settore della salute, ivi comprese le organizzazioni sanitarie, nell'ottica della prevenzione e del contrasto della corruzione;

considerato, in particolare, che:

– l'articolo 2 definisce le nozioni di impresa produttrice, di soggetti che operano nel settore della salute e di organizzazioni sanitarie, tra cui vi rientrano anche i soggetti che non svolgono prestazioni sanitarie, ma attività nei settori didattico, scientifico, di ricerca, di educazione continua in medicina, nonché le associazioni tra operatori sanitari e le associazioni di pazienti;

– l'articolo 3 prevede un regime obbligatorio di pubblicità, mediante pubblicazione in un registro telematico denominato «Sanità trasparente», istituito presso il sito *internet* istituzionale del Ministero della salute, secondo cui l'impresa produttrice è tenuta a comunicare le convenzioni e le erogazioni in denaro, beni, servizi o altre utilità, di valore superiore a determinate soglie, effettuate dalla stessa impresa, in favore di un soggetto operante nel settore della salute o di un'organizzazione sanitaria. Sono soggetti ad obbligo di pubblicità anche gli accordi, tra le imprese produttrici e i medesimi soggetti o organizzazioni, che producono vantaggi diretti o indiretti, consistenti nella partecipazione a convegni, eventi formativi o comitati vari, ovvero nella costituzione di rapporti di consulenza, docenza o ricerca;

– l'articolo 4 prevede analogo regime di pubblicità per le quote di partecipazione dei soggetti o organizzazioni operanti nel settore della salute, nel capitale azionario o obbligazionario delle società di imprese produttrici;

rilevato che l'obiettivo del contrasto e della prevenzione della corruzione e dei conflitti di interesse nel settore della sanità pubblica, attraverso misure di rafforzamento della trasparenza nei rapporti tra i soggetti interessati, si pone pienamente in linea con le raccomandazioni rivolte all'Italia dall'Unione europea;

rilevato, inoltre, che la specifica materia oggetto del disegno di legge non è disciplinata a livello dell'Unione europea;

valutato, pertanto, che non sussistono profili di criticità in ordine alla compatibilità del disegno di legge con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole sul testo del disegno di legge e parere non ostativo sugli emendamenti ad esso riferiti.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per le questioni regionali

Mercoledì 13 novembre 2019

Plenaria

Presidenza della Presidente
Emanuela CORDA

La seduta inizia alle ore 8,30.

IN SEDE CONSULTIVA

DL 124/2019: Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili
C. 2220 Governo
(Parere alla VI Commissione della Camera)
(Esame e rinvio)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il senatore Ruggiero QUARTO (*M5S*), *relatore*, nel ricordare che si soffermerà sulle disposizioni di interesse per la Commissione, rileva come l'articolo 33 differisca al 16 gennaio 2020 la ripresa dei versamenti sospesi fino al 30 settembre 2019 per i contribuenti (persone fisiche non titolari di partita IVA e soggetti titolari di partita IVA) interessati dal sisma del 26 dicembre 2018 che ha colpito alcuni comuni della provincia di Catania.

L'articolo 34 proroga all'anno 2021 l'attribuzione ai comuni dell'incentivo previsto per la partecipazione all'attività di accertamento tributario, pari al 100 per cento del riscosso a titolo di accertamento nell'anno precedente, a seguito delle segnalazioni qualificate trasmesse da tali enti. L'articolo 38 istituisce l'imposta municipale propria sulle piattaforme marine (IMPi) site entro i limiti del mare territoriale a partire dall'anno di imposta 2020. La tassazione è effettuata sulla base dei valori contabili e che la base imponibile potenziale è ridotta al 20 per cento. Si applica un'aliquota fissa al 10,6 per mille ripartita tra lo Stato, cui è riservato il gettito relativo alla quota ad aliquota di base del 7,6 per mille e i comuni interessati, cui viene attribuita la differenza tra il gettito complessivo e

quello ad aliquota di base. I comuni cui spetta il gettito dell’imposta nonché i criteri, le modalità di attribuzione e di versamento e la quota del gettito spettante sono individuati con decreto del Ministro dell’economia di concerto con i ministri dell’interno, della difesa, da cui dipende l’Istituto idrografico della marina, dello sviluppo economico, da emanarsi d’intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge. Qualora l’intesa non sia raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza il Consiglio dei ministri provvede con deliberazione motivata, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 281 del 1997.

L’articolo 42 incrementa le risorse finanziarie per la concessione dei contributi straordinari previsti per la fusione di comuni dall’articolo 15, comma 3, dal decreto legislativo n. 267 del 2000 (testo unico ordinamento enti locali), nell’importo di 30 milioni di euro per l’anno 2019.

L’articolo 45 dispone il differimento dal 31 marzo al 31 dicembre 2019 del termine per la sottoscrizione del nuovo Patto per la Salute 2019-2021. Ricorda che alla stipula del nuovo patto si deve procedere mediante il raggiungimento di un’intesa in sede di Conferenza Stato-regioni pena il mancato accesso delle regioni agli incrementi stabiliti per il livello di finanziamento del servizio sanitario nazionale per gli anni 2020 e 2021.

L’articolo 46 rinvia di un anno, dal 2020 al 2021, l’entrata in vigore dei meccanismi di finanziamento delle funzioni regionali, diretti ad assicurare autonomia di entrata alle Regioni a statuto ordinario e, conseguentemente, a sopprimere i trasferimenti statali. Si tratta dei meccanismi previsti dal decreto legislativo n. 68 del 2011 di attuazione della legge sul federalismo fiscale n. 42 del 2009 che individuava come fonti di finanziamento delle regioni a statuto ordinario, alcuni tributi trasformati in tributi propri (tra questi la tassa per l’abilitazione all’esercizio professionale, l’imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo, le tasse sulle concessioni regionali) un’addizionale all’IRPEF, la compartecipazione all’IVA e trasferimenti con finalità perequative. Questo impianto avrebbe dovuto trovare applicazione fin dal 2013 ma è stato da allora oggetto di successive proroghe.

L’articolo 47 dispone il rinvio al 2020 della riforma del sistema di ripartizione del Fondo per il trasporto pubblico locale, nonché l’applicazione dal 2021 della ripartizione della quota residua del Fondo sulla base dei livelli adeguati di servizio, secondo quanto previsto dall’articolo 27 del decreto-legge n. 50/2017. Tale norma prevede infatti che il 10 per cento del fondo sia ripartito sulla base dei proventi complessivi da traffico, il 10 per cento sulla base dei costi standard (che per il trasporto pubblico locale sono stati stabiliti con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 157 del 28 marzo 2018) e la quota residua secondo livelli adeguati di servizio da definire da parte delle singole regioni sulla base di criteri con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti previa intesa in sede di Conferenza unificata e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Al riparto si provvede ogni anno entro il

30 giugno con decreto ministeriale previa intesa in sede di Conferenza unificata.

Al riguardo, invita a valutare la congruità del termine del 2021, considerato che, per la ripartizione della quota residua del fondo, entro il medesimo 2021 si dovrà provvedere alla definizione da parte delle regioni dei livelli di servizio sulla base dei quali, entro il 30 giugno del medesimo anno, si dovrebbe procedere all'emanazione del decreto di ripartizione delle risorse.

L'articolo 48 modifica alcune disposizioni dell'ordinamento contabile degli enti locali, al fine di eliminarvi i riferimenti ai certificati di bilancio e di rendiconto e sostituirli con quello al rendiconto della gestione ed all'invio dello stesso alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche, in seguito ai commi 902-904 della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019), che hanno eliminato l'obbligo delle certificazioni sui principali dati del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione, da inviare al Ministero dell'interno, sostituite dall'invio dei bilanci di previsione e dei rendiconti alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), secondo la previsione dell'articolo 13 della legge n. 196 del 2009.

L'articolo 49 dispone misure volte ad ampliare l'utilizzo di risorse assegnate alle regioni per interventi territoriali e alla sicurezza della rete ferroviaria nazionale. In particolare, il comma 1 prevede che le risorse assegnate alle regioni per interventi per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio dall'articolo 1, commi 134 e 135 della legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018) possano essere destinati anche alla viabilità, alla rigenerazione urbana, alle infrastrutture sociali e alle bonifiche ambientali dei siti inquinati.

L'articolo 56 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, a decorrere dal 2019, un fondo destinato a compensare stabilmente le Regioni che non hanno potuto accedere negli scorsi anni al fondo perequativo regionale (il fondo che serve a compensare le regioni che registrano un gettito IRAP inferiore a quanto serve a compensare pienamente i trasferimenti statali eliminati al momento dell'istituzione dell'IRAP). Per l'anno 2019 la consistenza del fondo è pari a 16 milioni di euro. Per gli anni successivi gli stanziamenti saranno quantificati annualmente con legge di bilancio.

L'articolo 57 al comma 1 interviene sulla disciplina di riparto del Fondo di solidarietà comunale (FSC), che costituisce il fondo per il finanziamento dei comuni anche con finalità di perequazione. In particolare, viene ridotta dal 60 al 45 per cento la percentuale delle risorse del Fondo da redistribuire nell'anno 2019 tra i comuni delle regioni a statuto ordinario secondo logiche di tipo perequativo, sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni *standard*, e allungando fino al 2030 il periodo di transizione per il raggiungimento del 100 per cento della perequazione, da attuarsi mediante un progressivo aumento della suddetta percentuale di riparto nella misura del 5 per cento ogni anno a partire dal 2020. Il comma 2 esclude, a decorrere dal 2020, l'applicabilità delle norme vi-

genti per il contenimento delle spese di formazione a regioni, enti locali e organismi ed enti strumentali.

L'articolo 58 modifica la misura dei versamenti della prima e seconda rata dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle società, nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive, per i soggetti (esercenti di attività di impresa, arti o professioni) per i quali trovano applicazione gli ISA (indici sintetici di affidabilità fiscale) e per i soci di società con redditi prodotti in forma associata o in regime di trasparenza fiscale, prevedendo due rate di pari importo da versare nei termini ordinari.

Per quanto attiene l'ambito di competenza della Commissione segnala che il provvedimento appare prevalentemente riconducibile alla materia sistema tributario e contabile dello Stato di esclusiva competenza statale (articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione). Assumono anche rilievo altre materie di competenza esclusiva come la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (articolo 117, secondo comma, m) della Costituzione) nonché di competenza concorrente come il sostegno all'innovazione dei settori produttivi e grandi reti di trasporto e di navigazione (articolo 117, terzo comma della Costituzione) o residuale regionale come il trasporto pubblico locale (articolo 117, quarto comma della Costituzione).

Il deputato Roberto PELLA (*FI*) rileva che il provvedimento presenta aspetti positivi con riferimento al settore della finanza degli enti territoriali. Tra questi cita l'articolo 34, che proroga all'anno 2021 l'attribuzione ai comuni dell'incentivo previsto per la partecipazione all'attività di accertamento tributario. Giudica invece negativamente l'articolo 46, che rinvia di un ulteriore anno l'entrata in vigore del sistema di finanza regionale delineato dalla riforma del federalismo fiscale. Annuncia infine che il voto del suo gruppo sarà contrario perché, in base alle notizie disponibili, risulta consistente il rischio che sul provvedimento venga posta la questione di fiducia, rendendo così difficile migliorare il testo.

Il senatore Ruggiero QUARTO (*M5S*) formula una proposta di parere favorevole con un'osservazione che invita la Commissione di merito ad approfondire il profilo problematico dell'articolo 47 sul fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale evidenziato nella sua relazione (*vedi allegato 1*).

Il deputato Francesco ACQUAROLI (*FdI*) annuncia il voto contrario del gruppo di Fratelli d'Italia.

La senatrice Sonia FREGOLENT (*L-SP-PSd'Az*) annuncia il voto contrario del gruppo della Lega.

Il deputato Antonio FEDERICO (*M5S*) chiede un rinvio dell'espressione del parere al fine di approfondire i contenuti, assai complessi, del provvedimento e proporre integrazioni alla proposta di parere.

Il deputato Davide GARIGLIO (*PD*), nel condividere l'impianto generale del provvedimento, esprime il suo consenso alla richiesta di rinvio dell'espressione del parere in quanto ritiene il profilo problematico segnalato dal relatore meritevole di ulteriori approfondimento. Se infatti comprende le ragioni di un rinvio al 2021 dell'entrata in vigore a regime del meccanismo di finanziamento del trasporto pubblico locale previsto dal decreto-legge n. 50/2017, alla luce della complessità del lavoro di definizione dei livelli adeguati di servizio, evidenzia la necessità di riflettere sull'opportunità di continui rinvii che mantengono in vita un sistema di finanziamento del settore ormai normativamente superato, al di là dei dubbi, che pure condivide, che si possono avere sul nuovo sistema.

Il senatore Ruggiero QUARTO, *relatore*, alla luce degli interventi dei colleghi Federico e Gariglio, ritiene che l'espressione del parere possa essere rinviata alla prossima settimana, al fine di approfondire adeguatamente gli elementi emersi.

Il deputato Dario BOND (*FI*), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede di porre in votazione la proposta di rinviare l'espressione del parere avanzata dal relatore.

Il deputato Roberto PELLA (*FI*), intervenendo sull'ordine dei lavori, si associa alla richiesta del collega Bond.

Emanuela CORDA, *presidente*, pone in votazione la proposta di rinviare alla prossima settimana l'espressione del parere sul provvedimento.

La Commissione approva la proposta di rinviare alla prossima settimana l'espressione del parere sul provvedimento.

Emanuela CORDA, *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta che sarà convocata la prossima settimana.

Modifiche al codice penale, alla legge 29 maggio 2017, n. 71, e al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e di misure rieducative dei minori

Nuovo testo C. 1524 e abb.

(Parere alla II Commissione della Camera)

(Esame e rinvio)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

La senatrice Tiziana Carmela Rosaria DRAGO (*M5S*), *relatrice*, chiede un rinvio dell'esame al fine di approfondire i molti profili di interesse del provvedimento.

Il deputato Roberto PELLA (*FI*) rileva l'importanza di affiancare al contrasto del cyberbullismo quello del bullismo. Richiama in proposito l'attività della commissione bicamerale per l'infanzia presieduta dalla collega Ronzulli.

La senatrice Tiziana Carmela Rosaria DRAGO (*M5S*), *relatrice*, rileva che il provvedimento dedica molta attenzione al contrasto del bullismo.

La deputata Emanuela ROSSINI (*Misto-Min.Ling.*) rileva che una delle finalità del provvedimento è proprio quella di integrare la legge sul cyberbullismo, la legge n. 71 del 2017, con il riferimento al fenomeno del bullismo.

Emanuela CORDA, *presidente*, preso atto dell'esigenza formulata dalla relatrice, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta di domani, in considerazione dell'esigenza di consentire alla Commissione di esprimersi prima che la Commissione giustizia, competente in sede referente, conferisca il mandato al relatore per consentire l'avvio della discussione del provvedimento in Assemblea lunedì 18 novembre.

DL 126/2019: Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti

C. 2222 Governo

(Parere alle Commissioni VII e XI della Camera)

(Esame e rinvio)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

La senatrice Bianca Laura GRANATO (*M5S*), *relatrice*, segnala preliminarmente che il provvedimento appare principalmente riconducibile, come segnalato dall'analisi tecnico-normativa, alle competenze legislative esclusive dello Stato in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato, determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e di norme generali sull'istruzione (articolo 117, secondo comma, lettere *g*, *m*) ed *n*) della Costituzione). In proposito ricorda che la Corte costituzionale ha ricondotto, in particolare con la sentenza n. 76 del 2013, alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato la disciplina del personale scolastico.

Rileva come l'articolo 1 preveda l'indizione di una procedura straordinaria, per titoli ed esami, per il reclutamento di docenti nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, riservata a soggetti che hanno

svolto almeno tre annualità di servizio nelle scuole secondarie statali. La medesima procedura straordinaria è finalizzata, altresì, a consentire, al ricorrere delle condizioni indicate, il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nello stesso ordine di scuole ai medesimi soggetti, nonché a quelli che hanno svolto almeno tre annualità di servizio nelle scuole paritarie. Per quanto attiene alle competenze della Commissione, segnala che il comma 17 dell'articolo 1 prevede che nell'anno scolastico 2020/2021 per la copertura, in ciascuna regione, dei posti vacanti e disponibili che non possono essere coperti con il ricorso alle graduatorie regionali dei concorsi del 2016 e del 2018 si può procedere mediante scorriamento delle graduatorie delle altre regioni. La disciplina applicativa è demandata ad un decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sentita la Conferenza Stato-regioni.

L'articolo 2, al comma 1, modifica la procedura per il reclutamento di dirigenti scolastici, in particolare sostituendo il corso-concorso selettivo di formazione con un concorso selettivo per titoli ed esami. Il comma 2 reca un'autorizzazione di spesa di 180.000 euro annui a decorrere dal 2021 per la formazione iniziale dei dirigenti scolastici. Il comma 3 autorizza il Ministero dell'istruzione a bandire un concorso per l'assunzione, a decorrere dal gennaio 2021, di 59 dirigenti tecnici. Il comma 4 rifinanzia, nelle more dello svolgimento della procedura concorsuale, l'autorizzazione di spesa prevista dalla legge n. 107 del 2015 per consentire l'attribuzione fino al 2020 di incarichi temporanei di livello dirigenziale non generale di durata non superiore a tre anni per funzioni ispettive. Il comma 5 modifica la disciplina relativa alla stabilizzazione nel profilo di collaboratore scolastico del personale delle imprese di pulizia assunto a tempo indeterminato in possesso di determinati requisiti, in particolare sostituendo alla procedura selettiva per titoli e colloquio una procedura selettiva per soli titoli. Il comma 6 disciplina una procedura selettiva riservata per la progressione all'area di Direttore dei servizi generali e amministrativi nelle scuole degli assistenti amministrativi di ruolo che abbiano svolto a tempo pieno le funzioni di direttore per almeno 3 anni scolastici interi, a decorrere dall'anno scolastico 2011/2012.

L'articolo 3, al comma 1, esclude anche i dirigenti scolastici e il personale ATA, unitamente al personale docente ed educativo delle scuole, dal sistema di verifica biometrica dell'identità e di videosorveglianza degli accessi ai fini della verifica dell'osservanza dell'orario di lavoro, previsto dalla legge n. 56 del 2019.

Di particolare interesse per la Commissione è poi il comma 2 dell'articolo 3. La disposizione interviene infatti su un contenzioso giurisdizionale concernente la qualificazione del servizio di trasporto degli alunni delle scuole di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 63 del 2017. In una prima fase infatti alcune sezioni regionali di controllo della Corte dei conti avevano assimilato tale servizio a un servizio di trasporto pubblico locale, richiedendo pertanto che i comuni, ai sensi dell'articolo 117 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (decreto legislativo n. 267 del 2000) sottoponessero il servizio ad una tariffa che

costituisse il corrispettivo dei servizi pubblici. Successivamente la Corte dei conti sezione autonomie, con la delibera n. 25 del 2019 ha invece precisato che il servizio di trasporto scolastico non può essere qualificato come trasporto pubblico locale bensì come un servizio pubblico essenziale a garanzia del primario diritto allo studio. Tale qualificazione non osta quindi – a differenza di quella di servizio di trasporto pubblico locale – ad una forma di graduazione della tariffa o di gratuità stabilita dall'ente locale. La norma recepisce l'orientamento affermato dalla citata delibera n. 25 del 2019.

Ritiene, in proposito, meritevoli di approfondimento due aspetti. In primo luogo, merita richiamare che l'articolo 5 del decreto legislativo n. 63 del 2017 afferma, al comma 1, il principio generale della programmazione dei servizi di trasporto e delle forme di agevolazione della mobilità per le alunne e gli alunni di tutte le scuole; il comma 2 prevede poi che sia assicurato il trasporto delle alunne e degli alunni delle scuole primarie statali da parte degli enti territoriali su istanza di parte e dietro pagamento di una quota di partecipazione diretta. La disposizione in commento richiama in termini generali l'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 63 del 2017 andrebbe quindi chiarito se si intenda fare riferimento al trasporto degli alunni di tutte le scuole o solo a quello degli alunni delle scuole primarie statali. In secondo luogo segnala che andrebbe chiarito e, in caso, esplicitato il carattere interpretativo, e quindi anche retroattivo della disposizione.

Ricorda poi che l'articolo 4 esclude le università statali e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) dall'obbligo di ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario e di utilizzare la rete telematica di cui all'articolo 1, commi 450 e 452, della legge n. 296 del 2006.

L'articolo 5 novella la legge n. 240 del 2010 per quanto attiene alla durata dell'abilitazione scientifica nazionale – che viene elevata a 9 anni. Viene inoltre prorogato di due anni il termine per la chiamata nel ruolo di professori di prima e seconda fascia di coloro che sono già in servizio nella stessa Università. Viene infine prorogato al 2022 il termine a partire dal quale le università non potranno utilizzare più della metà delle risorse disponibili per le chiamate di ricercatori di tipo B.

L'articolo 6 modifica la possibilità per gli enti pubblici di ricerca di applicare la disciplina transitoria di carattere generale che consente, nel triennio 2018-2020, l'assunzione diretta a tempo indeterminato di dipendenti che abbiano rapporti a termine con pubbliche amministrazioni. In particolare, si prevede che il requisito del precedente reclutamento a tempo determinato con procedure concorsuali si intende assolto anche qualora il soggetto abbia conseguito un'idoneità, per il medesimo profilo professionale, in graduatorie vigenti alla data del 22 giugno 2017 e che ai fini del requisito dei tre anni di servizio non continuativi, negli ultimi otto anni, alle dipendenze dell'amministrazione che procede all'assunzione si

computino anche i periodi di attività svolti – con il medesimo ente che procede all’assunzione – in base ad un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa o in base al conferimento di un assegno di ricerca.

L’articolo 7 reca una modifica all’articolo 2 della legge n. 92 del 2019 sull’insegnamento scolastico dell’educazione civica. In particolare, si precisa che l’introduzione dell’insegnamento trasversale dell’educazione civica non determina un incremento della dotazione organica complessiva e non determina l’adeguamento dell’organico dell’autonomia alle situazioni di fatto.

L’articolo 8, al comma 1, prevede un incremento del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche. Il comma 2 incrementa anche il fondo «La Buona Scuola» per il miglioramento e la valorizzazione dell’istruzione scolastica. Il comma 3 riduce da 25,8 milioni di euro a 12,3 milioni di euro per il solo 2019 il limite di spesa connesso all’utilizzo da parte delle università di docenti in servizio presso istituzioni scolastiche. Il comma 5 prevede che il bonus per la valorizzazione del merito, inizialmente destinato solo ai docenti di ruolo, sia destinato anche ai docenti con contratto a tempo determinato. L’articolo 9 reca la copertura finanziaria del provvedimento; l’articolo 10 l’entrata in vigore.

Il deputato Roberto PELLA (*FI*), nell’annunciare l’astensione del suo gruppo, ritiene, con riferimento al profilo problematico relativo al trasporto degli alunni delle scuole segnalato dalla relatrice, che il parere della Commissione dovrebbe sostenere un’interpretazione della norma dell’articolo 3, comma 2, volta a consentire ai comuni di ridurre o esentare dal pagamento non solo gli alunni delle scuole primarie bensì gli alunni delle scuole di ogni ordine e grado.

Il deputato Davide GARIGLIO (*PD*) segnala di aver presentato, insieme al collega Pella, un emendamento sulla questione del trasporto scolastico. Al tempo stesso esprime però dubbi sulla proposta del collega Pella di rendere possibile per i comuni di ridurre o esentare dal pagamento gli alunni delle scuole di ogni ordine e grado perché bisognerebbe valutare bene, in primo luogo con l’*ANCI*, le possibili ricadute di una simile previsione sui comuni.

La senatrice Bianca Laura GRANATO (*M5S*) ritiene che la proposta del collega Pella potrebbe essere presa in considerazione limitatamente agli alunni della scuola secondaria di primo grado mentre ritiene più difficile organizzare il servizio per le scuole superiori. In questa ipotesi andrebbe però anche valutata l’opportunità di istituire un fondo perequativo per consentire ai comuni con minori capacità fiscali, collocati prevalentemente al Sud, di garantire il servizio, qualificato come funzionale, come si è visto, al diritto allo studio e quindi da effettuare in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale.

La senatrice Sonia FREGOLENT (*L-SP-PSd'Az*) ritiene che la possibilità di ridurre o esentare dal pagamento dovrebbe essere consentita ai comuni per le scuole materne, per le scuole primarie e per le scuole secondarie di primo grado. Non condivide, sul punto, l'opinione della relatrice in quanto le difficoltà per alcuni comuni di organizzare il servizio non devono tradursi in una penalizzazione per quei comuni che, grazie ad un'oculata amministrazione e ad un'attenta gestione delle imprese, sono in grado di garantirlo.

La senatrice Tiziana Carmela Rosaria DRAGO (*M5S*), *relatrice*, ritiene che nel parere dovrebbe essere inserito un riferimento alla questione dei docenti, soprattutto meridionali, che a causa dell'algoritmo previsto dalla riforma della «buona scuola» si sono trovati a lavorare molto lontano dalla loro residenza. Sottolineando la situazione di profondo disagio sociale ed economico vissuto da tali docenti, ritiene che il loro rientro non dovrebbe compromettere la loro immissione in ruolo. Ricorda in proposito che anche il testo unico sulle pubbliche amministrazioni, il decreto legislativo n. 165/2001, prevede la prevalenza delle procedure di mobilità tra amministrazioni diverse al fine di consentire la collocazione del dipendente in una sede più vicina al comune di residenza rispetto alle nuove assunzioni.

La senatrice Bianca Laura GRANATO (*M5S*), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole con un'osservazione volta a richiedere alle Commissioni di merito di valutare l'opportunità di approfondire la formulazione dell'articolo 3, comma 2 (*vedi allegato 2*).

La deputata Emanuela ROSSINI (*Misto-Min.Ling.*) chiede l'inserimento nella proposta di parere, come condizione, di una clausola di salvaguardia delle autonomie speciali.

La senatrice Bianca Laura GRANATO (*M5S*), *relatrice*, dichiara la propria disponibilità ad accogliere la richiesta della collega Rossini.

Il deputato Roberto PELLA (*FI*) ribadisce la sua richiesta di inserire nel parere la sollecitazione ad interpretare l'articolo 3, comma 2, nel senso di consentire ai comuni di ridurre o esentare dal pagamento anche gli alunni delle scuole materne e delle scuole secondarie di primo grado, oltre che quelli delle scuole primarie.

Il deputato Davide GARIGLIO (*PD*) suggerisce di sostituire il riferimento, nelle premesse del parere, alle scuole primarie statali con quello più generale alle scuole primarie in modo da includere tutte le scuole primarie, statali e non.

La senatrice Bianca Laura GRANATO (*M5S*), *relatrice*, alla luce degli interventi ritiene opportuno un rinvio dell'espressione del parere al fine

di approfondire le questioni emerse. Ribadisce comunque la necessità di integrare la richiesta del collega Pella con l'istituzione di un fondo perequativo per aiutare i comuni con minore capacità fiscale.

Emanuela CORDA, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, che sarà convocata la prossima settimana.

La seduta termina alle ore 9,25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 9,25 alle ore 9,30.

ALLEGATO 1**DL 124/2019: Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili (C. 2220 Governo)****PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge C. 2220 di conversione del decreto-legge n. 124 del 2019, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili;

rilevato che:

il provvedimento appare prevalentemente riconducibile alla materia sistema tributario e contabile dello Stato di esclusiva competenza statale (art. 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione); assumono anche rilievo altre materie di competenza esclusiva come la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (art.117, secondo comma, m) nonché di competenza concorrente come il sostegno all’innovazione dei settori produttivi e le grandi reti di trasporto e di navigazione (art. 117, terzo comma) o residuale regionale come il trasporto pubblico locale (art. 117, quarto comma);

l’articolo 47 dispone il rinvio al 2020 della riforma del sistema di ripartizione del Fondo per il trasporto pubblico locale, nonché l’applicazione dal 2021 della ripartizione della quota residua del Fondo sulla base dei livelli adeguati di servizio, secondo quanto previsto dall’articolo 27 del decreto-legge n. 50/2017; al riguardo, andrebbe valutata la congruità del termine del 2021, considerato che, per la ripartizione della quota residua del fondo, entro il medesimo 2021 si dovrà provvedere alla definizione da parte delle regioni dei livelli di servizio sulla base dei quali, entro il 30 giugno del medesimo anno, si dovrebbe procedere all’emanazione del decreto di ripartizione delle risorse;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con un’osservazione:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l’opportunità di approfondire la congruità del termine fissato dall’articolo 47 al 2021 per l’individuazione e la prima applicazione dei livelli adeguati di servizio nel settore del trasporto pubblico ai fini del riporto delle risorse del fondo nazionale.

ALLEGATO 2

DL 126/2019: Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti (C. 2222 Governo)**PROPOSTA DI PARERE DELLA RELATRICE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge C. 2222 di conversione del decreto-legge n. 126 del 2019, recante misure di straordinaria necessità e urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti;

rilevato che:

il provvedimento risulta principalmente riconducibile alle competenze legislative esclusive dello Stato in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato, determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e di norme generali sull'istruzione (art. 117, secondo comma, lettera *g*, *m*) ed *n*); in proposito si richiama la sentenza n. 76/2013 della Corte costituzionale che ha ricondotto alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato la disciplina del personale scolastico;

l'articolo 3, comma 2, interviene su un contenzioso giurisdizionale concernente la qualificazione del servizio di trasporto degli alunni delle scuole di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 63/2017; in una prima fase alcune sezioni regionali di controllo della Corte dei conti hanno assimilato tale servizio a un servizio di trasporto pubblico locale, richiedendo pertanto che gli enti territoriali responsabili, ai sensi dell'articolo 117 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (decreto legislativo n. 267/2000) sottoponessero il servizio ad una tariffa che costituisse il corrispettivo dei servizi pubblici, coprendo integralmente i costi; la Corte dei conti sezione autonomie, invece, con la delibera 25/2019 ha precisato che il servizio di trasporto scolastico non può essere qualificato come trasporto pubblico locale bensì come un servizio pubblico essenziale a garanzia del primario diritto allo studio; tale qualificazione non osta quindi – a differenza di quella di servizio di trasporto pubblico locale – ad una forma di graduazione della tariffa o di gratuità stabilita dall'ente locale; la norma recepisce l'orientamento affermato dalla delibera 25/2019;

appaiono comunque meritevoli di approfondimento due aspetti;

in primo luogo, merita richiamare che l'articolo 5 del decreto legislativo n. 63/2017 richiamato dall'articolo 3, comma 2, afferma, al comma

1, il principio generale della programmazione dei servizi di trasporto e delle forme di agevolazione della mobilità per le alunne e gli alunni di tutte le scuole; il comma 2 prevede poi che sia assicurato il trasporto delle alunne e degli alunni delle scuole primarie statali da parte degli enti territoriali, con un servizio assicurato su istanza di parte e dietro pagamento di una quota di partecipazione diretta; l'articolo 3, comma 2, del provvedimento richiama in termini generali l'articolo 5 del decreto legislativo n. 63/2017 e andrebbe pertanto chiarito se si intenda fare riferimento al trasporto degli alunni di tutte le scuole o solo a quello degli alunni delle scuole primarie statali;

in secondo luogo andrebbe chiarito e, in caso, esplicitato il carattere interpretativo, e quindi anche retroattivo della disposizione;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valutino le Commissioni di merito l'opportunità di approfondire, per le ragioni esposte in premessa, la formulazione dell'articolo 3, comma 2.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

Mercoledì 13 novembre 2019

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari
Riunione n. 34**

*Presidenza del Presidente
MORRA*

Orario: dalle ore 13,50 alle ore 14

**Comitato XII
Rapporti tra criminalità organizzata e logge massoniche
Riunione n. 2**

Coordinatore: CORRADO (M5S)

Orario: dalle ore 14,28 alle ore 14,35

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia e l'adolescenza**

Mercoledì 13 novembre 2019

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**
Riunione n. 7

*Presidenza della Presidente
RONZULLI*

Orario: dalle ore 9,30 alle ore 10,40

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

COMITATO PARLAMENTARE per la sicurezza della Repubblica

Mercoledì 13 novembre 2019

Plenaria

*Presidenza del Presidente
Raffaele VOLPI*

La seduta inizia alle ore 15,10.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Raffaele VOLPI, *presidente*, rende alcune comunicazioni sui lavori del Comitato sulle quali intervengono, a più riprese, i deputati Elio VITO (FI) e Antonio ZENNARO (M5S) e il senatore Adolfo URSO (FdI).

La seduta, sospesa alle ore 15,45, è ripresa alle ore 16,05.

AUDIZIONI

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007, di Ericsson Italia

(Svolgimento e conclusione)

Raffaele VOLPI, *presidente*, introduce l'audizione dell'Amministratore Delegato di Ericsson Italia, dottor Emanuele IANNETTI, accompagnato dal dottor Antonio SFAMELI, *Director Government and Industry Relations*.

Emanuele IANNETTI, *Amministratore Delegato di Ericsson Italia*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, Raffaele VOLPI, *presidente*, i deputati Elio VITO (FI) e Enrico BORGHI (PD) e il senatore Adolfo URSO (FdI), a cui risponde Emanuele IANNETTI, *Amministratore Delegato di Ericsson Italia*, fornendo ulteriori precisazioni.

Raffaele VOLPI, *presidente*, dopo aver ringraziato gli intervenuti, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 17,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per la semplificazione

Mercoledì 13 novembre 2019

Plenaria

Presidenza del Presidente
Nicola STUMPO

La seduta inizia alle ore 8,35.

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 1, commi 2, lettera a), 3, 4 e 5, della legge 1º dicembre 2018, n. 132 (esame atto n.– rel. Pizzol)
Atto n. 118
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Nicola STUMPO, *presidente*, comunica che, come concordato in sede di ufficio di presidenza, nella seduta odierna la relatrice, senatrice Pizzol, illustrerà lo schema dell'atto e che sarà, quindi, possibile svolgere un primo scambio di opinioni, sulla base del quale la relatrice potrà approntare una proposta di parere. Ricorda che il provvedimento è stato assegnato alla Commissione con riserva in assenza del parere del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata. Comunica che nei giorni precedenti è pervenuto il parere favorevole della Conferenza unificata e avverte che la Commissione non potrà comunque esprimersi in via definitiva prima che il Consiglio di Stato abbia espresso il prescritto parere.

Dà, quindi, la parola alla senatrice Pizzol.

La senatrice Nadia PIZZOL (*LEGA*), *relatrice*, illustra sinteticamente lo schema di decreto legislativo, emanato in attuazione della delega conferita dall'articolo 1 della legge n. 132/2018 di conversione del decreto-legge n. 113/2018 (cd. «decreto sicurezza»). Tale disposizione ha infatti

delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi recanti modifiche e integrazioni al decreto legislativo n. 95/2017 concernente la revisione dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate nonché correttive del d. lgs. n. 94 del 2017, nei limiti delle risorse del fondo istituito dall'articolo 35 del predetto decreto-legge. Ai fini dell'attuazione della delega sono richiamati i principi e criteri direttivi dettati dall'articolo 8, comma 1, della legge n. 124/2015. Tra tali principi ricorda la revisione della disciplina in materia di reclutamento, di stato giuridico e di progressione di carriera, tenendo conto del merito e delle professionalità, nell'ottica della semplificazione delle relative procedure, prevedendo l'eventuale unificazione, soppressione ovvero istituzione di ruoli, gradi e qualifiche e la rideterminazione delle relative dotazioni organiche, comprese quelle complessive di ciascuna forza di polizia, nonché i contenuti e i principi di specificità del ruolo delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Senza entrare nel dettaglio delle singole disposizioni, che novellano il Codice dell'ordinamento militare, d. lgs. n. 66 del 2010, in relazione allo *status* di più categorie del personale militare e che saranno oggetto dei pareri delle Commissioni Difesa di Camera e Senato, si sofferma sugli aspetti di maggiore interesse per la Commissione, vale a dire i profili attinenti alla qualità della formulazione del testo e alla coerenza con l'assetto normativo complessivo degli interventi operati, nell'ottica della promozione della semplificazione normativa. Si riserva comunque di integrare la propria relazione con le eventuali osservazioni che potranno essere formulate al riguardo dal Consiglio di Stato.

In particolare, illustra alcuni profili problematici attinenti alla formulazione del testo, che potrebbero essere oggetto di osservazione nel parere.

L'articolo 2, comma 1, lettera *e*) dispone una modifica dell'articolo 678, comma 3 del Codice dell'ordinamento militare volta a specificare che la riserva di posti in determinati concorsi per gli ufficiali ausiliari che abbiano prestato servizio senza demerito valga solo quando la durata del servizio sia stata di almeno 18 mesi. Ciò con una novella che inserisce le parole: «per almeno 18 mesi» dopo le parole: «senza demerito». Segnala al riguardo che in realtà le parole: «senza demerito» si trovano al comma 4 dell'articolo 678 e non al comma 3.

La successiva lettera *m*) prevede l'abrogazione dell'articolo 859 del Codice dell'ordinamento militare relativo al calcolo della detrazione di anzianità per gli ufficiali. Al riguardo andrebbe valutata l'opportunità di procedere anche alla soppressione del riferimento all'articolo 859 presente nell'articolo 858, comma 3.

La successiva lettera *s*) modifica la composizione della Commissione superiore di avanzamento dell'esercito (articolo 1037 del Codice dell'ordinamento militare). In particolare, per effetto della modifica apportata dal numero 3 della lettera, la Commissione sarà anche composta «da due generali di corpo d'armata del ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, fanteria, artiglieria, genio e trasmissioni più anziani in ruolo che hanno espletato o stanno espletando le funzioni del grado, che non rico-

prono le cariche di cui alle lettere *a-bis* e *b* ove non compresi nei generali di Corpo d’armata di cui alle lettere *a-bis* e *b*». Al riguardo appare suscettibile di approfondimento l’effettiva portata normativa dell’espressione «ove non compresi nei generali di corpo d’armata di cui alle lettere *a-bis* e *b*» che potrebbe risultare ultronea, in quanto sostanzialmente identica alla precedente specificazione «che non ricoprono le cariche di cui alle lettere *a-bis* e *b*».

L’articolo 10, comma 1, lettera *c*), numero 1) sostituisce, all’articolo 1809, comma 1, lettera *c*), del Codice dell’ordinamento militare, in materia di indennità di servizio all’estero presso rappresentanze diplomatiche, la parola «contributo» con la parola: «maggiorazione». Al riguardo, segnala che la citata lettera *c*) non contiene la parola «contributo», la nuova potrebbe piuttosto riferirsi alla successiva lettera *e*): in particolare, tra i trattamenti per il personale militare in servizio presso sedi diplomatiche il «contributo spese per abitazione» assumerebbe la nuova denominazione di «maggiorazione spese per abitazione».

Alla clausola di copertura finanziaria di cui all’articolo 12 andrebbe precisato che gli oneri indiretti cui si fa riferimento al comma 2 sono, secondo quanto affermato dalla relazione tecnica, «a decorrere dall’anno 2020».

Nicola STUMPO, *presidente*, ringrazia la relatrice e, non essendovi interventi, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive, a norma dell’articolo 1, commi 2, lettera *b*), 3 e 4, della legge 1º dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera *a*), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»

Atto n. 119

(Esame, ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)

La Commissione inizia l’esame dello schema di decreto all’ordine del giorno.

Nicola STUMPO, *presidente*, comunica che, come concordato in sede di ufficio di presidenza, nella seduta odierna la relatrice, senatrice Piarulli, illustrerà lo schema dell’atto e che sarà, quindi, possibile svolgere un primo scambio di opinioni, sulla base del quale la relatrice potrà approntare una proposta di parere. Ricorda che il provvedimento è stato assegnato alla Commissione con riserva in assenza del parere del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata. Comunica che nei giorni precedenti è pervenuto il parere favorevole della Conferenza unificata e avverte che la Commissione non potrà comunque esprimersi in via definitiva prima che il Consiglio di Stato abbia espresso il prescritto parere.

Dà, quindi, la parola alla senatrice Piarulli.

La senatrice Angela Anna Bruna PIARULLI (*M5S*), *relatrice*, illustra in sintesi i contenuti dello schema di decreto legislativo, che è stato adottato in base alla delega contenuta nell'articolo 1 della legge n. 132/2018 di conversione del decreto-legge n. 113/2018 (cd. «decreto sicurezza»). La predetta disposizione ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi recanti modifiche e integrazioni al decreto legislativo n. 95/2017 concernente la revisione dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia, nei limiti delle risorse del fondo istituito dall'articolo 35 del predetto decreto-legge. Ai fini dell'attuazione della delega sono richiamati i principi e criteri direttivi dettati dall'articolo 8, comma 1, della legge n. 124/2015. Tra tali principi ricorda: la revisione della disciplina in materia di reclutamento, di stato giuridico e di progressione di carriera, tenendo conto del merito e delle professionalità, nell'ottica della semplificazione delle relative procedure, prevedendo l'eventuale unificazione, soppressione ovvero istituzione di ruoli, gradi e qualifiche e la rideterminazione delle relative dotazioni organiche, comprese quelle complessive di ciascuna forza di polizia.

Con riferimento ai profili di competenza della Commissione, attinenti alla qualità della formulazione del testo e alla coerenza con l'assetto normativo complessivo degli interventi operati, nell'ottica della promozione della semplificazione normativa, formula alcune osservazioni, che si riserva di integrare con le eventuali osservazioni contenute nel parere del Consiglio di Stato una volta pervenuto.

In particolare, le lettere *m*) e *p*) del comma 1 dell'articolo 3 modificano, rispettivamente, l'articolo 27-*ter* e l'articolo 31-*bis* del DPR n. 335 del 1982 (ordinamento del personale della Polizia di Stato). Le due disposizioni, nel testo vigente, prevedono, la prima per la nomina a vice-ispettore, la seconda per la nomina a ispettore superiore, lo svolgimento di un corso valevole anche ai fini del conseguimento di una laurea triennale secondo modalità da individuare, per lo specifico corso, con decreto del Ministro dell'interno. Le modifiche dello schema sostituiscono il riferimento alla «laurea triennale» con quello a «laurea ad ordinamento giuridico di cui all'articolo 5-*bis*, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 334 del 2000». Al riguardo, segnala che il comma 1 dell'articolo 5-*bis* fa riferimento, oltre che alla laurea triennale, anche alla laurea magistrale o specialistica. Andrebbe quindi chiarito se la *ratio* della disposizione sia quella di rendere i corsi in questione valevoli anche per il conseguimento di laurea magistrale o specialistica.

La successiva lettera *q*) rimette in via generale ad un decreto del Capo della polizia la definizione delle modalità organizzative dei corsi di specializzazione, perfezionamento, qualificazione e aggiornamento del personale della Polizia di Stato. Al riguardo, segnala che le precedenti lettere *c*) e *g*) attribuiscono la definizione delle modalità di organizzazione di specifici corsi – per allievi agenti e agenti in prova e per divenire sovrintendenti – a regolamenti del Ministro dell'interno, andrebbe pertanto valutata l'opportunità di approfondire il coordinamento tra le disposizioni.

Auspica conclusivamente che siano superati i vigenti disallineamenti per la progressione di carriera fino al grado di Capitano tra le singole Forze di Polizia e che al personale appartenente alla carriera dirigenziale della Polizia penitenziaria già sottoposto al trattamento economico e giuridico previsto per la dirigenza della Polizia di Stato continui ad essere riconosciuto il medesimo trattamento previdenziale e pensionistico.

Segnala infine che alla clausola di copertura finanziaria di cui all'articolo 12 andrebbe precisato che gli oneri indiretti cui si fa riferimento al comma 2 sono, secondo quanto affermato dalla relazione tecnica, «a decorrere dall'anno 2020».

Nicola STUMPO, *presidente*, ringrazia la relatrice e, non essendovi interventi, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ricorda che nella prossima seduta di giovedì 14 novembre avrà luogo l'audizione del presidente del Comitato di gestione del portale della legislazione vigente Normattiva, dottor Claudio Zucchelli, che riferirà alla Commissione in materia di sviluppo dei progetti attuativi di Normattiva e *x-leges*.

La seduta termina alle ore 9,10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'attuazione del federalismo fiscale

Mercoledì 13 novembre 2019

Plenaria

*Presidenza del Presidente
Cristian INVERNIZZI*

*Interviene il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie,
Francesco Boccia.*

La seduta inizia alle ore 8,40.

AUDIZIONI

Audizione del Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, On. Francesco Boccia, su attuazione e prospettive del federalismo fiscale e sulle procedure in atto per la definizione delle intese ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione
(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera, e conclusione)

Cristian INVERNIZZI, *Presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta, con sistema sperimentale, sulla web-TV della Camera dei deputati. Introduce quindi l'audizione.

Francesco BOCCIA, *Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie*, svolge un intervento sui temi oggetto dell'audizione, consegnando della documentazione alla Commissione.

Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, i deputati Gian Mario FRAGOMELI (*PD*), Paolo RUSSO (*FI*), Roger DE MENECH (*PD*), nonché i senatori Vincenzo PRESUTTO (*M5S*), Roberta FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) e Vasco ERRANI (*Misto-LEU*).

Francesco BOCCIA, *Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie*, fornisce precisazioni e chiarimenti in merito ai quesiti e alle osservazioni poste.

Cristian INVERNIZZI, *Presidente*, ringraziando l'audito dispone che la documentazione sia allegata al resoconto stenografico della seduta odierna. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 10,05.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 10,05 alle ore 10,10.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul femminicidio, nonché su ogni forma
di violenza di genere**

Mercoledì 13 novembre 2019

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari
Riunione n. 16**

*Presidenza della Presidente
VALENTE*

Orario: dalle ore 12,30 alle ore 13,10

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

ERRATA CORRIGE

Nel 269° resoconto sommario delle Giunte e Commissioni parlamentari di martedì 12 novembre 2019, seduta n. 59 della Commissione (Affari esteri, emigrazione) (3^a), alla pagina 41, 41^a riga, *il paragrafo* «Il senatore Pellegrini ha dichiarato di condividere l'impostazione del presidente Bozkir in materia di immigrazione, soprattutto il principio secondo cui occorre garantire ospitalità alle persone che migrano in fuga da guerre o da carestie e nel presupposto che i potenziali profughi economici vadano aiutati nel loro Paese di provenienza.» è sostituito dal seguente: «Il senatore Pellegrini ha dichiarato di apprezzare le affermazioni di principio relative alla lotta all'immigrazione clandestina nonché alla condanna dell'utilizzo strumentale delle attività delle ONG, fermo restando l'aiuto a coloro che possono godere dello *status* di rifugiato.».